

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Sede sociale in Milano, via Solferino n. 7
Capitale sociale Euro 12.948.913,74 interamente versato
Registro delle imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 00723010153
Sito internet: www.investmentiesviluppo.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-ter D.Lgs. 58/1998 RELATIVA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (di seguito anche la “**Società**” o “**IES**”), con avviso pubblicato sul sito della Società all’indirizzo www.investmentiesviluppo.it in data 19 ottobre 2012 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ha convocato i signori Azionisti in Assemblea ordinaria **presso la sede sociale in Milano, Via Solferino n. 7**, per il giorno **3 dicembre 2012**, alle ore 15,00, in unica convocazione, per deliberare in merito alla “**Revoca e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione contabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.**”

Si precisa che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale vigente, l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all’unica convocazione in sede ordinaria si applichino le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione.

In relazione a tale punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione: (i) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti in essere con Ria Grant Thornton S.p.A. (già Ria & Partners S.p.A., di seguito anche “**Ria**”), incaricata dall’Assemblea ordinaria di IES in data 19 dicembre 2011 della revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato della Società ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010 per gli esercizi 2011-2019, (ii) la proposta di conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, del bilancio consolidato del Gruppo IES e del bilancio separato della Società, ad altra società di revisione legale dei conti (iii) la determinazione del relativo corrispettivo.

Le motivazioni per le quali si rende necessario revocare l’incarico di revisione legale della Società a Ria e conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (di seguito il “**Decreto**”), sono descritte nei successivi paragrafi.

* * * * *

- 1) Con raccomandata in data 6 luglio 2012 (Allegato 1) la società di revisione Ria ha comunicato ai Presidenti di A.C. Holding S.r.l. (di seguito anche “**A.C. Holding**”), Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito anche “**Sintesi**”) e IES che, a seguito dell’assunzione del controllo di fatto da parte di IES in Moviemax Media Group S.p.A. (di seguito anche “**Moviemax**”) in data 28 giugno 2012, la parte di bilanci da essa

esaminata non risultava essere, al 6 luglio 2012, la più significativa rispetto alle parti esaminate da altri revisori.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dal Principio di Revisione n. 600, a partire dal 28 giugno 2012 Ria sarebbe stata privata della posizione di revisore principale del gruppo Sintesi, del gruppo IES e del gruppo A.C. Holding.

Ria ha pertanto invitato gli organi amministrativi e di controllo di A.C. Holding, Sintesi e IES a riconsiderare lo stato degli incarichi di revisione legale in essere presso le diverse società del gruppo facente capo ad A.C. Holding, alla luce delle considerazioni emerse nella suddetta comunicazione in data 6 luglio 2012.

- 2) Con raccomandata in data 10 agosto 2012 (Allegato 2), indirizzata agli organi amministrativi e di controllo di A.C. Holding, Sintesi e IES, Ria informava che un contenzioso giudiziale iniziato da Sintesi nei suoi confronti fosse qualificabile come minaccia significativa all'indipendenza del revisore legale dei conti, ai sensi del paragrafo 5.9 (*"Controversie"*) del Principio di Revisione n. 100 (*"Principi sull'indipendenza del revisore"*) tale da giustificare che la propria indipendenza fosse, allo stato, seriamente compromessa, alla luce di quanto previsto dagli standard professionali di riferimento e della normativa applicabile. Nella stessa raccomandata, Ria ha, quindi, provveduto ad informare gli organi di controllo di A.C. Holding, Sintesi e IES dello stato della propria posizione ritenendo necessario interrompere anticipatamente l'incarico di revisione legale dei conti ed invitando, pertanto, gli stessi organi di controllo del gruppo facente capo ad A.C. Holding ad avviare quanto prima le procedure necessarie per l'interruzione degli incarichi di revisione. Il contenzioso menzionato da Ria nella sua raccomandata del 10 agosto 2012 è stato iniziato da Sintesi con atto di citazione notificato alla stessa Ria in data 23 luglio 2012 e si riferisce ad una contestazione sull'inadempimento di prestazioni professionali rese da Ria nel corso del 2012 a favore della stessa Sintesi. In particolare, Sintesi ha contestato a Ria di non aver svolto, tra le altre cose, *"con adeguata professionalità e capacità"*, l'incarico professionale relativo alle verifiche sui dati pro-forma funzionali alla redazione del prospetto informativo richiesto nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria di Sintesi del 3 novembre 2011, oltre al fatto di non aver rispettato gli accordi economici siglati tra le parti.
- 3) Con raccomandata in data 14 settembre 2012 (Allegato 3) indirizzata agli organi amministrativi e di controllo di A.C. Holding, Sintesi e IES, Ria ha provveduto a confermare quanto scritto nella sua lettera del 10 agosto 2012 argomentando le motivazioni sulla base della quale ritiene giustificato anticipare l'interruzione dell'incarico di revisione del gruppo Sintesi, del gruppo IES e del gruppo A.C. Holding.
- 4) Le raccomandate del 10 agosto e 14 settembre 2012 (Allegati 2 e 3) indirizzate agli organi amministrativi e di controllo di A.C. Holding, Sintesi e IES, sono poste all'esame dell'Assemblea chiamata a conferire un nuovo incarico ad un'un'altra società di revisione legale dei conti.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione di IES in data 29 agosto 2012 e 16 ottobre 2012, prendendo atto delle comunicazioni pervenute da Ria, con riferimento all'interruzione anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti delle società Sintesi, AC Holding e IES, ha:
 - A) preso atto dell'azione giudiziaria avviata da Sintesi nei confronti di Ria in data 23 luglio 2012 in prevenzione, con riferimento alle verifiche sui dati pro-forma funzionali alla redazione del prospetto informativo di aumento di capitale di Sintesi e tenuto conto delle inadempienze e delle pretese economiche assurde e abnormi rispetto al relativo preventivo pattuito;

- B) preso atto che Ria ritiene in maniera unilaterale che la propria indipendenza sia allo stato compromessa. Tale posizione della Società origina, tra l'altro, da fatto che: (i) la controversia in essere tra la Sintesi e Ria non dovrebbe avere le caratteristiche di rilevanza tali da compromettere l'indipendenza del revisore stante l'importo esiguo delle *extra fee* richieste da Ria e contestate da Sintesi (circa 55 mila euro); (ii) quanto contenuto nell'atto di citazione notificato alla Ria in data 23 luglio 2012 sono considerazioni di carattere legale scritte dall'avvocato incaricato di redigere l'atto di citazione non direttamente riconducibili alla Società e sono funzionali a sostenere e rendere in ipotesi accoglibile la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio senza alcun intento spregiativo e con un evidente rapporto con la materia controversa e (iii) l'incarico svolto dalla Ria sui dati pro forma di Sintesi oggetto del contenzioso è del tutto separato dall'attività di revisione legale sui bilanci e la relazione semestrale delle società del gruppo Sintesi come da incarico conferito dall'Assemblea di Sintesi a Ria in data 22 dicembre 2011;
- C) invitato il Collegio Sindacale della Società a formulare ai sensi della normativa applicabile la proposta per la nomina di un nuovo soggetto al quale affidare la revisione legale dei conti;
- D) dato mandato al Presidente di convocare l'Assemblea degli Azionisti della Società in cui proporre la nomina di un nuova società di revisione legale dei conti sentita la proposta motivata del Collegio Sindacale.
- 6) A sostegno della buona fede delle società del Gruppo IES nei confronti di Ria, si rende noto che il Collegio Sindacale della controllata Moviemax in data 1 agosto 2012 ha richiesto alla stessa Ria di formulare una proposta di incarico per la revisione del bilancio d'esercizio e consolidato, nonché della relazione semestrale di Moviemax, a cui Ria ha risposto in data 10 agosto 2012 di non essere nelle condizione di poter formulare tale proposta a seguito dell'instaurazione del contenzioso nei suoi confronti da parte di Sintesi.
- 7) In ottemperanza alla normativa vigente, il Collegio Sindacale della Società, di concerto con gli organi di controllo di Sintesi e Moviemax, ha pertanto provveduto a porre in essere le attività di valutazione volte all'individuazione del soggetto idoneo allo svolgimento dell'incarico di revisore principale di gruppo e, quindi, allo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti del bilancio consolidato e separato della Società. A tal fine sono state interpellate tutte le società di revisione iscritte all'ex albo Consob (abrogato a far data del 13 settembre u.s.) e altre società che certificano enti di interesse pubblico, con la sola eccezione di quelle per le quali sussistevano evidenti motivi di incompatibilità o problemi di indipendenza.
- 8) Tra le società di revisione legale dei conti per le quali sussistevano motivi di incompatibilità c'è la PricewaterhouseCoopers S.p.A. attualmente incaricato come il revisore legale dei conti di Moviemax poiché in data 22 dicembre 2011 è stata revocata per giusta causa dall'Assemblea degli azionisti di Sintesi. A seguito di tale evento, la PricewaterhouseCoopers S.p.A. non potrebbe assumere il ruolo di revisore principale del gruppo di società facente capo ad A.C. Holding, non essendo decorsi i 3 anni prescritti dal Decreto oltre i quali è possibile rinominare una società di revisione legale dei conti revocata.
- 9) In data 12 ottobre 2012 il Collegio Sindacale della Società ha formulato la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del Decreto con riferimento alle proposte formulate dalle società di revisione legale dei conti AUDIREVI S.r.l. e RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE S.r.l.. La proposta motivata del Collegio Sindacale di IES, unitamente alla proposta metodologica ed

economica della società RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE S.r.l. per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società e delle sue controllate viene integralmente allegata alla presente relazione (Allegato 4).

- 10) La società alla quale Moviemax conferirà l'incarico di revisione legale dei conti dovrà esaminare direttamente la parte del bilancio consolidato della Società più significativa rispetto alle parti esaminate da altri revisori delle società del gruppo IES e, pertanto, l'Assemblea dei soci chiamata a deliberare in merito alla revoca e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione contabile è stata convocata dalla Società in data successiva a quella avente, tra gli altri, il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea convocata da Moviemax, proprio per tener conto delle decisioni che saranno deliberate dall'Assemblea di quest'ultima società.
- 11) Sussiste un vuoto normativo relativo alla disciplina prevista dall'art. 13, 4° comma, del Decreto in merito alle dimissioni della società di revisione legale dei conti non essendo ancora stato emanato il regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze disciplinante i casi e le modalità con le quali la società di revisione legale possono dimettersi dall'incarico. In assenza di una norma secondaria che possa qualificare giuridicamente in maniera certa le comunicazioni di Ria inviate alla Società il 10 agosto ed il 14 settembre 2012 come dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società a Ria in data 19 dicembre 2011, viene proposta all'Assemblea la delibera di revoca della Ria per giusta causa ancorché, come è stato già detto, sia quest'ultima che ha nelle menzionate comunicazioni abbia scritto alle società del gruppo facente capo ad AC Holding di trovarsi nella necessità di interrompere anticipatamente gli incarichi di revisione legale. La proposta di deliberazione relativa alla revoca di Ria è quindi formulata e proposta all'Assemblea al fine di consentire alla Società di procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altra società di revisione legale senza dubbi interpretativi sulla fattispecie normativa applicabile.
- 12) La giusta causa di revoca della Ria ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Decreto sussiste per le motivazioni addotte dalla stessa Ria nelle comunicazioni del 10 agosto e 14 settembre 2012 avendo la stessa dichiarato unilateralmente, tra le altre cose, la sussistenza di circostanze che minacciano la sua indipendenza nell'attività di revisione delle società facenti capo al gruppo AC Holding (Allegato 2 e 3) e di cui la Società ne può solo prendere atto ai fini della revoca.
- 13) In data 19 ottobre 2012 il Collegio Sindacale ha, con una propria nota alla Società, espresso le proprie valutazioni in merito alla revoca della società revisione Ria a seguito delle comunicazioni di Ria inviate alla Società il 10 agosto ed il 14 settembre 2012 e dell'insorgenza della necessità da parte della Ria di interrompere anticipatamente gli incarichi di revisione legale. Il parere del Collegio Sindacale della Società viene allegato integralmente alla presente relazione (Allegato 5).

* * * * *

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, si riportano qui di seguito la proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Per le motivazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L’Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A.:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il parere del Collegio Sindacale in merito alla proposta di revoca dell’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A.*
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale alla società RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE S.r.l. alle condizioni e termini di cui alla proposta della stessa società di revisione datata 5 ottobre 2012*

delibera

- 1. di procedere con la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010;*
- 2. di conferire l’incarico di Revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato della Società alla società RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE S.r.l., ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010, per gli esercizi 2012-2020;*
- 3. di fissare il compenso annuo da corrispondere alla società RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE S.r.l. per gli incarichi di seguito indicati, secondo i termini e le condizioni di cui alla proposta della stessa società di revisione datata 5 ottobre 2012.”*

Milano, 19 ottobre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco



Ria
Grant Thornton

Spettabile
A.C. Holding S.r.l.
Via Solferino, 7
20121 Milano
*Alla C.A. dell' Amministratore Unico
dott. Arrigo Ventimiglia di Monteforte*

Sintesi – Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.
Via Solferino, 7
20121 Milano
Alla C.A. del Presidente del C.d.A. – dott. Corrado Coen

Investimenti e Sviluppo S.p.A.
Via Solferino, 7
20121 Milano
Alla C.A. del Presidente del C.d.A. – dott. Andrea Tempofosco

Spettabile
Collegio Sindacale di Sintesi S.p.A.– c/o Sintesi S.p.A.
Collegio Sindacale di Investimenti e Sviluppo S.p.A. – c/o Investimenti e Sviluppo S.p.A.
Sindaco Unico di A.C. Holding S.r.l. – c/o A.C. Holding S.r.l.

Milano, 6 luglio 2012

RACCOMANDATA A/R.
ANTICIPATA via e.mail

Oggetto: Principio di revisione n. 600. Status di Revisore Principale

Egregi Signori,

Vi comuniciamo che in data 28 giugno 2012 siamo venuti a conoscenza della circostanza che la società Moviemax Media Group S.p.A., partecipata, a tale data, al 38% circa di Investimenti e Sviluppo S.p.A., è divenuta controllata di fatto del gruppo Investimenti e Sviluppo e, di conseguenza, del gruppo Sintesi e del gruppo AC Holding, a seguito della nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

Ria Grant Thornton S.p.A.
Corso Sempione, 30
20154 Milano
Italy

T 0039 (0) 2 – 33 14 809
F 0039 (0) 2 – 33 104 195
E riami@ria.it
W www.ria-grantthornton.it



Conseguentemente, con riferimento all'attività di revisione limitata dei bilanci infrannuali consolidati del gruppo Sintesi e del gruppo Investimenti e Sviluppo al 30 giugno 2012 e dei successivi bilanci d'esercizio e consolidati al 31 dicembre 2012 di Sintesi S.p.A, di Investimenti e Sviluppo S.p.A. e di AC Holding S.r.l., la parte dei bilanci da noi esaminata direttamente nel lavoro di revisione non risulterebbe essere la più significativa rispetto alle parti esaminate da altri revisori.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dal PR 600, Ria Grant Thornton S.p.A. verrebbe ad essere privata della posizione di revisore principale del gruppo Investimenti e Sviluppo, del gruppo Sintesi e del gruppo AC Holding prevista dal medesimo principio.

Invitiamo pertanto i Consigli di Amministrazione e i componenti dei Collegi Sindacali di Sintesi S.p.A. e di Investimenti e Sviluppo S.p.A., nonché l'Amministratore Unico ed il Sindaco Unico di AC Holding S.r.l., a riconsiderare lo stato degli incarichi di revisione legale attualmente in essere presso le diverse società del gruppo alla luce delle considerazioni sopraesposte.

Cordiali saluti,

Ria Grant Thornton S.p.A.

Fabrizio Brugora
(Partner)



Milano, 10 agosto 2012

Al Collegio Sindacale di
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.a.
Dott.ssa **Carla Gatti** – Presidente
Dott. **Luciano Godoli** – Sindaco effettivo
Dott. **Luca Bisignani** – Sindaco effettivo

Al Consiglio di Amministrazione
di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.a.
Alla c.a. del Presidente ed Amministratore Delegato
Dott. **Corrado Coen**

c/o Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.a.
via Solferino, 7
20121 Milano

Al Collegio Sindacale di Investimenti e Sviluppo S.p.a.
Dott. **Luciano Leonello Godoli** - Presidente
Dott. **Giacomo Bianchi** – Sindaco effettivo
Dott. **Giorgio De Simone** – Sindaco effettivo

Al Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.a.
Alla c.a. del Presidente
Dott. **Andrea Tempofosco**
Alla c.a. dell'Amministratore Delegato
Dott. **Carlo Manconi**

c/o Investimenti e Sviluppo S.p.a.
via Solferino, 7
20121 Milano

Alla c.a. dell'Amministratore Unico di A.C.Holding S.r.l.
Dott. **Arrigo Ventimiglia di Monteforte**
Alla c.a. del Sindaco Unico di A.C.Holding Srl
Dott. **Stefano Trotta**

c/o A.C..Holding S.r.l
via Solferino, 7
20121 Milano

Ria Grant Thornton S.p.A.
Corso Sempione, 30
20154 Milano
Italy

T 0039 (0) 2 – 33 14 809
F 0039 (0) 2 – 33 104 195
E riami@ria.it
W www.ria.it

a mezzo Raccomandata a/r - anticipata via e-mail

Oggetto: Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.a., già Yorkville Bhn S.p.a. ("Sintesi") e delle sue controllate (il "Gruppo"), conferito per il novennio 2011 - 2019 ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - Comunicazione ex art. 149-undecies del Regolamento Emittenti

Egregi signori,

in data 23 luglio 2012 ci è stato notificato – invero inaspettatamente – un atto di citazione nell'interesse di Sintesi, ove si contesta un presunto mancato adempimento in relazione a prestazioni professionali da noi rese nel corso del 2012 a favore di Sintesi stessa. In particolare, si contesta alla Ria & Partners S.p.a. (ora Ria Grant Thornton S.p.a., di seguito "Ria") di non aver svolto "con adeguata professionalità e capacità" l'incarico attribuitogli da Sintesi in relazione alle verifiche sui dati pro-forma funzionali alla redazione del prospetto informativo richiesto nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato in data 3 novembre 2011, con ciò "mancando a quei principi di revisione che attengono all'attività specifica dell'azienda convenuta". Nel suddetto atto di citazione si asserisce, tra l'altro, che Ria avrebbe mancato di osservare nello svolgimento della propria attività sia principi etici, ("indipendenza", "integrità", "obiettività", "competenza e diligenza", "riservatezza" e "professionalità") sia principi tecnici.

In proposito, fermo restando, ovviamente, che Ria provvederà a svolgere le proprie difese nelle sedi più opportune, preme ribadire fin d'ora la ferma convinzione che la nostra società abbia sempre operato nel pieno rispetto dei principi applicabili, siano essi etici o tecnici.


In ogni caso, tuttavia, ci pare comunque necessario svolgere in questa sede alcune considerazioni in ordine agli effetti che l'avvio da parte di Sintesi di iniziative giudiziarie della natura sopra descritta nei confronti di Ria potrebbe avere anche sotto il profilo dell'indipendenza della nostra società di revisione, alla luce della normativa e degli *standard* professionali di riferimento.

Infatti, ci preme rilevare come il contenzioso instaurato da Sintesi nei confronti di Ria, specie in virtù della natura delle contestazioni formulate con il richiamato atto di citazione, sia qualificabile come minaccia significativa all'indipendenza del revisore ai sensi del par. 5.9 ("Controversie") del PR 100 ("Principi sull'indipendenza del revisore").

Ria ritiene pertanto che la propria indipendenza sia, allo stato, seriamente compromessa alla luce di quanto previsto dagli *standard* professionali di riferimento, nonché dalla normativa applicabile.

Alla luce di tutto quanto sopra, riteniamo che, nelle descritte circostanze di fatto, non sussistano alternative, allo stato, all'interruzione anticipata dell'incarico di revisione relativo a Sintesi e alle società del suo Gruppo.


Con la presente, pertanto, Ria provvede ad effettuare comunicazione ai sensi del art. 149-undecies del Regolamento Emittenti e invita i collegi sindacali di Sintesi e di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ad avviare quanto prima le procedure necessarie per l'interruzione degli incarichi di revisione in oggetto. Al riguardo, segnaliamo infine che la situazione venutasi a creare è idonea a determinare, in caso di mancata interruzione anticipata, effetti non irrilevanti anche sulle relazioni di revisione che ci trovassimo a dover emettere.



Ai sensi del medesimo art. 149-*undecies* del Regolamento Emittenti, copia della presente viene inviata altresì a Consob per Sua opportuna informazione.

Distinti saluti.

Ria Grant Thornton S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizio Brugora', written over a horizontal line.

Fabrizio Brugora
(Socio)



Ria
Grant Thornton

Al Consiglio di Amministrazione di
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.
Alla c.a. del Presidente ed Amministratore Delegato
Dott. **Corrado Coen**

Al Collegio Sindacale di
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.
Dott.ssa **Carla Gatti** – Presidente
Dott. **Luciano Godoli** – Sindaco effettivo
Dott. **Claudio Bisignani** – Sindaco effettivo

c/o Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.
via Solferino, 7
20121 Milano

Al Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A.
Alla c.a. del Presidente
Dott. **Andrea Tempofosco**
Alla c.a. dell'Amministratore Delegato
Dott. **Carlo Manconi**

Al Collegio Sindacale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.
Dott. **Luciano Leonello Godoli** - Presidente
Dott. **Giacomo Bianchi** – Sindaco effettivo
Dott. **Giorgio De Simone** – Sindaco effettivo

c/o Investimenti e Sviluppo S.p.A.
via Solferino, 7
20121 Milano

e p.c.
Alla Spettabile
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Via G.B. Martini 3
00198 ROMA

Divisione Corporate Governance
Ufficio Vigilanza Revisori Legali
c.a. **Dott.ssa Marina Cicchetti**

Divisione Informazione Emittenti
Ufficio Regole Contabili
c.a. **Dott.ssa Guglielmina Onofri**

Ria Grant Thornton S.p.A.
Corso Sempione, 30
20154 Milano
Italy

T 0039 (0) 2 – 33 14 809
F 0039 (0) 2 – 33 104 195
E riami@ria.it
W www.ria-grantthornton.it

Società di revisione ed organizzazione contabile
Sede Legale: Corso Sempione n.30 - 20154 Milano - Iscrizione al registro delle Imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420 - Albo Speciale CONSOB
Capitale Sociale: 1.610.010,00 di cui versato 1.303.760,00
Uffici: Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Milano-Napoli-Padova-Palermo-Pescara-Rimini-Roma-Torino-Trento

Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant Thornton International Ltd. Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International) and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.



Milano, 14 settembre 2012
a mezzo Raccomandata a/r
anticipata via e-mail

Oggetto: Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.a. e della consociata Investimenti e Sviluppo S.p.A.. Cause di interruzione anticipata. Richiesta delle conseguenti attivazioni.

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'atto di citazione che è stato notificato in data 23 luglio 2012 da Sintesi - Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.a. (già Yorkville Bhn S.p.A., di seguito "Sintesi" o la "Società") a Ria & Partners S.p.a. (di seguito, "Ria").

Con l'atto di citazione sopra richiamato, si vorrebbe contestare al revisore un preteso inadempimento nell'esecuzione dell'incarico, conferito in data 11 maggio 2012, avente ad oggetto le verifiche del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati pro forma della Società per l'esercizio chiuso al 31.12.2011 (di seguito, l'"Incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2011"), verifiche connesse alla redazione del prospetto informativo richiesto nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria di Sintesi in data 3 novembre 2011 (di seguito, il "Prospetto Informativo").

In particolare, secondo quanto addotto nell'atto di citazione, il revisore non avrebbe svolto l'Incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2011 "con adeguata professionalità e capacità", con ciò "mancando a quei principi di revisione che attengono all'attività specifica dell'azienda convenuta". A detta della Società, in definitiva, il revisore avrebbe mancato di osservare, nello svolgimento dell'attività sopra richiamata, sia principi etici, sia principi tecnici.

Sotto altro profilo, sempre secondo la prospettazione di Sintesi, le ore di lavoro consuntivate ed i compensi richiesti dal revisore per lo svolgimento dell'Incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2011 risulterebbero indebitamente superiori rispetto al preventivo individuato nella proposta della società di revisione.

In relazione all'iniziativa giudiziaria sopra richiamata, ogni opportuna difesa sarà ovviamente svolta nelle competenti sedi, anche processuali, nelle quali verranno sviluppati tutti i richiami normativi, regolamentari, dottrinali e giurisprudenziali che evidenzieranno la piena infondatezza ed erroneità delle pretese della Società.

In ogni caso, in relazione a quanto sopra, con la presente, Ria Grant Thornton S.p.A., subentrata negli incarichi di revisione legale relativi a Sintesi e a Investimenti e Sviluppo S.p.A. (di seguito "IES"), in virtù delle delibere Consob n. 18255 e n. 18256 del 21 giugno 2012, intende rimarcare sin da ora la totale strumentalità delle pretese avanzate nell'atto di citazione nei confronti del revisore. A tale riguardo, pare doveroso sottolineare quanto segue.



- 1) L'incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2011 è stato svolto dal revisore nel pieno rispetto delle normativa applicabile e degli standard professionali di riferimento, mettendo a disposizione di Sintesi un team di lavoro composto da qualificati professionisti che hanno svolto con scrupolo e diligenza l'attività ad essi affidata. In particolare, come richiamato nella stessa proposta in data 11 maggio 2012, nell'esecuzione delle proprie verifiche la società di revisione si è correttamente attenuta "per forma e contenuto alla Raccomandazione Consob n. DEM/1061609 del 9-8-2001 e del Regolamento Consob n. 809/2004/CE".

- 2) All'esito delle verifiche previste dall'incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2011 e degli elementi così acquisiti, il revisore ha emesso la relazione in data 18 maggio 2012 (di seguito, la "**Relazione**") le cui chiare conclusioni sono qui di seguito riportate: "A nostro giudizio le ipotesi di base adottate dagli amministratori di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. per la redazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 corredati delle note esplicative, redatti per riflettere retroattivamente gli effetti delle operazioni indicate nel precedente paragrafo 1, sono ragionevoli e la metodologia utilizzata per l'elaborazione dei predetti Prospetti Consolidati Pro-Forma è stata applicata correttamente per le finalità informative descritte in precedenza. Tuttavia, a causa degli effetti connessi alle incertezze relative alla capacità del Gruppo Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. e del Gruppo Investimenti e Sviluppo S.p.A. di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale ed a causa della limitazione incontrata nel processo di revisione, indicati nei paragrafi 4.1 e 4.2, non siamo in grado di esprimere un giudizio se i criteri di valutazione e i principi contabili utilizzati nella redazione dei Prospetti Consolidati pro-Forma di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 siano corretti" (cfr. par. 5).

- 3) Ora, come noto, la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (c.d. "disclaimer") rappresenta una delle quattro tipologie di relazione di revisione specificamente previste dall'art. 14 D. Lgs. 39/2010 per l'attività di revisione legale. La norma richiamata, peraltro, ripropone le previsioni anteriormente contenute nell'art. 156 TUIF e nell'art. 2409-ter cod. civ. (come modificato dal D. Lgs. 32/2007). Nello stesso senso si era espressa anche la Comunicazione n. DAC/99088450 emanata da Consob in data 1 dicembre 1999. Il disclaimer, del resto, è espressamente menzionato anche a livello di principi di revisione internazionali come modalità di espressione del giudizio del revisore (ISA 700 "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio" e ISA 705).
Con specifico riferimento ai dati pro forma, merita di essere inoltre ricordato che la Comunicazione n. DEM/1061609 emanata da Consob in data 9 agosto 2001 (Principio di verifica dei dati pro-forma e di stesura della relazione della società di revisione) contempla espressamente la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio tra le conclusioni a cui il revisore può pervenire all'esito delle proprie verifiche. Risulta pertanto privo di ogni serio fondamento il tentativo svolto da Sintesi nel proprio atto di citazione di qualificare il disclaimer espresso dal revisore come una pretesa "mancanza di giudizio [...] ove vi era la necessità di ottenere ed esprimere un giudizio sia esso positivo che negativo". Il revisore, invero, all'esito delle proprie verifiche e sulla base degli elementi probativi acquisiti, ha formulato le proprie conclusioni in conformità alla normativa applicabile e pienamente in linea con gli standard professionali di riferimento, nonché con le indicazioni statuite dall'Autorità di vigilanza in proposito.



- 4) Dalla Relazione emerge in realtà inequivocabilmente che il *disclaimer* espresso da Ria sulla correttezza dei criteri di valutazione e dei principi contabili utilizzati nella redazione dei prospetti consolidati pro-forma di Sintesi è stato determinato (i) dalla sussistenza di una limitazione alle procedure di revisione relative all'*impairment test* svolto sull'avviamento di Sintesi con riferimento alla partecipazione in Investimenti e Sviluppo S.p.A. (di seguito "IES") e (ii) dall'esistenza di molteplici significative incertezze circa il presupposto della continuità aziendale sia di Sintesi, sia di IES (cfr. par. 4.1 e 4.2).
- 5) In questo stato di cose, la chiusura del procedimento amministrativo avanti l'Autorità di vigilanza riguardante il Prospetto Informativo e la mancata sollecitazione ai fini del relativo aumento del capitale lamentata da Sintesi non può che essere ricollegata alla insussistenza, in capo all'emittente stesso, di requisiti normativamente richiesti per l'esecuzione di una operazione straordinaria da parte di una società quotata (cfr. Regolamento 809/2004 Allegato 2, punto 7). Di certo, tale situazione non può essere attribuita ad una pretesa negligenza del revisore, che ha invece svolto l'Incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2011 in piena conformità ai prescritti standard professionali e, in particolare, alla Comunicazione n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001, esponendo doverosamente le conclusioni a cui è pervenuto all'esito delle sue verifiche.
- 6) Per quanto concerne poi le contestazioni sollevate da Sintesi in merito all'entità dei corrispettivi richiesti dal revisore, occorre innanzitutto precisare che solo una delle fatture menzionate nell'atto di citazione si riferisce effettivamente all'Incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2011, vale a dire la fattura n. 982/2012 in data 7 giugno 2012 per l'importo di Euro 19.698,80.

Viceversa, la fattura n. 1052/2012, emessa dal revisore in data 13 giugno 2012 per l'importo di Euro 66.550,00 e qualificata nell'atto di citazione nientemeno come un "*fuor d'opera*", riguarda un diverso, precedente incarico, affidato da Sintesi a Ria in data 18 novembre 2011, sempre in vista della redazione del Prospetto Informativo. Si tratta di un incarico che aveva ad oggetto, in quell'occasione, la verifica dei dati pro-forma relativi al bilancio d'esercizio e consolidato al 31/12/2010 e la situazione semestrale individuale e consolidata di Sintesi al 30/06/2011 (di seguito, l'**"Incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2010 e al 30.06.2011"**). Tale circostanza emerge chiaramente dalla stessa descrizione riportata nella fattura n. 982/2012 sopra richiamata che Sintesi, in modo fuorviante, pretende invece di riferire al successivo, diverso Incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2011.

L'atto di citazione, dunque, è del tutto errato anche sotto il profilo meramente fattuale.

- 7) Per ricostruire allora correttamente la situazione la fattura n. 1052/2012, va ricordato che la proposta relativa all'Incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2010 e al 30.06.2011 prevedeva una stima di onorari pari ad Euro 12.000, corrispondente a circa 80 ore lavorative. Tuttavia, l'espletamento dell'attività di revisione ha richiesto una mole di attività decisamente più consistente rispetto a quanto preventivato dal revisore, e ciò per ragioni certamente ad esso non addebitabili. I dettagli delle prestazioni svolte sono stati riepilogati alla Società con comunicazione in data 22 maggio 2012.



In effetti, come risulta anche dalla copiosa corrispondenza scambiata, le verifiche del revisore si sono protratte per quasi due mesi e sono risultate particolarmente complesse e laboriose in quanto Sintesi ha ritenuto di sottoporre via via al revisore almeno 8 diverse versioni dei dati finanziari pro-forma in questione.

A fronte dei reiterati cambiamenti apportati da Sintesi, il revisore si è comunque attivato per lo svolgimento delle proprie verifiche e si è pure visto costretto ad aumentare le risorse coinvolte nel team di lavoro per poter svolgere tempestivamente l'incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2010 e al 30.06.2011.

Pertanto, l'incremento dell'attività effettuata dal revisore rispetto a quanto preventivato, non solo era pienamente conosciuto da Sintesi, via via che il lavoro si sviluppava sulle diverse versioni dei dati pro-forma, ma è stato indotto dallo stesso comportamento della Società. Alla luce di tali circostanze, le contestazioni sollevate da Sintesi circa l'importo della fattura n. 1052/2012 appaiono prive di ogni fondamento.

- 8) D'altra parte, neppure può essere taciuto che l'incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2010 e al 30.06.2011 si è concluso con l'emissione da parte del revisore di due relazioni in data 5 marzo 2012 nell'ambito delle quali la società di revisione, all'esito delle articolate verifiche svolte e degli elementi probativi raccolti, ha espresso un *disclaimer* sulla correttezza dei criteri di valutazione e principi contabili utilizzati da Sintesi nella redazione dei prospetti pro-forma per i semestri chiusi al 31.12.2010 e 30.06.2011.

Nessun riferimento a tali *disclaimer* è rintracciabile nell'atto di citazione, né la Società ha ritenuto di mettere in discussione la diligenza del revisore con riguardo allo svolgimento dell'incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2010 e al 30.06.2011 e alle conclusioni cui è pervenuto il revisore. Anzi, in data 11 maggio 2012, Sintesi ha conferito allo stesso revisore l'analogo incarico sui Dati Pro-Forma al 31.12.2011, richiamato nell'atto di citazione, che si è concluso con un analogo *disclaimer*.

* * *


Gli elementi sopra richiamati evidenziano inequivocabilmente, ad avviso dell'esponente, l'infondatezza e la natura strumentale dell'iniziativa giudiziaria avviata dalla Società. In questo contesto, come già evidenziato nella lettera inviata a Sintesi e a IES in data 10 agosto 2012, il contenzioso instaurato da Sintesi si qualifica come una significativa minaccia all'indipendenza del revisore ai sensi del par. 5.9 ("Controversie") del Principio di Revisione n. 100 ("Principi sull'indipendenza del revisore"). Ria Grant Thornton S.p.A. ritiene dunque che la propria indipendenza sia, allo stato, seriamente compromessa alla luce di quanto previsto dagli *standard* professionali di riferimento, nonché dalla normativa applicabile. Si è venuta dunque a creare la necessità di interrompere anticipatamente gli incarichi di revisione legale in oggetto.



Pertanto, alla luce dell'attuale stato della disciplina del D. Lgs. 39/2010 e dei relativi regolamenti attuativi, nonché in conformità a quanto previsto dal citato par. 5.9 del Principio di Revisione n. 100, si ribadisce l'invito già indirizzato ai consigli di amministrazione di Sintesi e di IES, affinché provvedano quanto prima a convocare le rispettive assemblee per l'interruzione degli incarichi di revisione in oggetto e la nomina di un nuovo revisore, nonché ai collegi sindacali di Sintesi e di IES affinché pongano in essere tempestivamente gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 39/2010 in relazione al conferimento del nuovo incarico di revisione legale.

La presente lettera viene inviata anche a Consob per Sua opportuna informazione.

Distinti saluti.

Ria Grant Thornton S.p.A.

Fabrizio Brugola
Socio

**Proposta motivata del Collegio Sindacale di INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A.
in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi
dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010**

All'Assemblea degli Azionisti di INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A.

Si premette

- Che la società RIA & PARTNERS GRANT THORNTON (d'ora in poi RIA), attualmente incaricata della revisione legale dei conti della Vs. società oltre che della controllante SINTESI S.p.A. con lettera del 10/08/2012 ha manifestato la propria volontà di recedere dall'incarico avendo ravvisato la sussistenza di una significativa minaccia alla propria indipendenza (Principio Revisione n° 100 par. 5.9);
- che detta minaccia è stata ravvisata a seguito della notifica da parte della società SINTESI S.p.A. di un atto di citazione in data 23 luglio 2012;
- che a seguito dell'acquisizione del controllo della società MOVIE MAX S.p.A. si rende necessario procedere alla nomina di un revisore di gruppo;
- che, pertanto, si rende necessario procedere alla sostituzione del revisore in carica dotando altresì la società di un revisore di gruppo;
- che tale incarico non può essere assunto dalla PRICE WATER HOUSE COOPERS (anche semplicemente PWC), attuale revisore della controllata MOVIE MAX, in quanto recentemente revocata per giusta causa dalla società SINTESI;
- che a far data dal 7 aprile 2010, il nuovo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ha previsto all'art 13 che " *salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*";

tutto ciò promesso il Collegio Sindacale fa presente quanto segue

Il Collegio ha svolto, per quanto di competenza e di concerto con i collegi sindacali delle società SINTESI S.p.A. e MOVIE MAX, le proprie attività tese alla ricerca di un soggetto adeguato ad assumere l'incarico.

A tal fine sono state interpellate TUTTE le società iscritte all'ex albo Consob (abrogato a far data dal 13 settembre u.s.) ed altre che, comunque, certificano soggetti EIP (enti di interesse pubblico) con la sola eccezione di quelle per le quali sussistevano evidenti motivi di incompatibilità o problemi di indipendenza.

Di tutte le società interpellate solo due hanno manifestato la propria disponibilità formulando una relativa proposta: AUDIREVI S.r.l. e RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE S.r.l. (d'ora in avanti semplicemente RSM).

Il Collegio ha quindi proceduto all'analisi delle relative proposte verificando in particolare che:

- a) siano state attuate le necessarie procedure per accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità e che le stesse abbiano dato esito negativo;
- b) i partner incaricati abbiano incontrato sia i dirigenti preposti sia i revisori uscenti (PWC per Moviemax e RIA per SINTESI ed INVESTIMENTI & SVILUPPO);
- c) che siano state attuate le necessarie procedure interne atte alla valutazione del rischio e quale sia risultato l'esito di tale procedimento valutativo.



Venendo al dettaglio delle due proposte pervenute che riguardano il novennio 2012 – 2020 (gli importi sono ovviamente al netto di iva, accessori e spese vive):

- la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A., ai sensi dell'art 14 comma 1 del D. L gs 39/2010;
- l'attività di verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera b) del D. Lgs 39/2010;
- la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione prevista dall'art. 14 comma 2, lettera e) del D. Lgs 39/2010
- l'attività di verifica sulla sezione della "relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" redatta ai sensi dell'art. 123 bis del TUF
- la revisione contabile limitata del bilancio semestrale della INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A.
- le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali ai fini delle imposte dirette e del modello 770 ordinario e semplificato.

Si ha che:

Sulla proposta di AUDIREVI

La proposta AUDIREVI che, nei confronti di INVESTIMENTI è stata inviata solo in forma sintetica, è così articolata

<i>Attività</i>	<i>Ore</i>	<i>Corrispettivi</i>
Revisione e certificazione bilancio separato	162	12.000,00
Attività su bilancio semestrale	87	6.000,00
Revisione e certificazione su bilancio consolidato	91	7.000,00
TOTALE	340	25.000,00

E' utile anche segnalare all'assemblea dei soci i termini della proposta avanzata nei confronti delle altre società del gruppo qui di seguito riportati

<i>Società</i>	<i>Ore</i>	<i>Corrispettivo</i>
Ac Holding	70	5.000,00
Sintesi	205	15.000,00
Moviemax	953	70.000,00
TOTALE	1.228	90.000,00

Il partner principale che assumerebbe la responsabilità dell'incarico è il dott. Gian Mauro Calligari.



Sulla proposta RSM

La proposta di RSM per quanto concerne specificatamente la Vostra società è così articolata:

<i>Attività</i>	<i>Ore</i>	<i>Corrispettivo</i>
Revisione bilancio esercizio	200	15.000,00
Revisione bilancio consolidato	150	11.000,00
Revisione limitata bilancio semestrale abbreviato separato e consolidato	160	12.000,00
Verifica regolare tenuta della contabilità	34	3.000,00
Sottoscrizione dichiarazioni fiscali	16	1.000,00
TOTALE	560	42.000,00

Qui di seguito è inoltre riportato in modo sintetico il contenuto della proposta con riferimento alle altre società del gruppo

<i>Società</i>	<i>Ore</i>	<i>Corrispettivo</i>
Ac Holding S.r.l.	188	14.000,00
Sintesi S.p.A.	280	21.000,00
Moviemax Media Group S.p.A.	1.033	76.000,00
Moviemax Italia S.r.l.	217	16.000,00
TOTALE	1.718	127.000,00

Si specifica che l'offerta, richiamando anche la Comunicazione Consob n° 96003556 del 18/04/1996, prevede, al punto "6c", un meccanismo di adeguamento dei corrispettivi preventivati al verificarsi alcune condizioni. Il Collegio invita i sigg. soci a prendere visione di quanto riportato nel predetto punto 6c. Il partner incaricato è il dott. Giuseppe Carocchia.

Ciò premesso il Collegio:
ritenuto che

- che la struttura dell'AUDIREVI sotto il profilo dimensionale non risulta adeguata all'assunzione dell'incarico in oggetto riguardante ben 3 società quotate portatrici, peraltro, di significative complessità gestionali e societarie;
- il corrispettivo complessivamente preventivato da AUDIREVI rappresenterebbe una significativa quota del suo volume di affari (maggiore del 10%) ponendo quindi un problema di indipendenza del revisore;
- il monte ore complessivamente preventivato per il gruppo appare insufficiente rispetto alla complessità del lavoro stando anche e soprattutto alle evidenze del recente passato;

rilevato altresì che

- la struttura aziendale della RSM e le modalità di svolgimento della revisione da questa illustrate nella dichiarazione di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, appaiono adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che è stata fornita dalla RSM una dichiarazione di conferma di indipendenza in relazione ai requisiti previsti dalla legge;
- che la RSM risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico professionali maggiormente adeguate rispetto all'AUDIREVI all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico;
- che il partner incaricato, dott. Giuseppe Carocchia, è certamente dotato delle competenze ed esperienza adeguate all'incarico

tutto ciò premesso,

il Collegio Sindacale ritiene che l'offerta presentata da RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE SRL, che si allega alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante, corrisponda alle esigenze della Società sia dal punto di vista delle modalità con le quali l'attività di revisione verrà svolta, sia dal punto di vista del suo contenuto economico.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, il Collegio Sindacale all'unanimità propone che l'incarico della revisione legale dei conti venga conferito, per il periodo 2012-2020, conformemente alla proposta della stessa formulata in data 5 ottobre 2012 ed alle condizioni economiche ivi contenute, alla Società di revisione RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE SRL con sede in Milano, Via Carlo Torre 23, Socio responsabile del lavoro di revisione Dottor Giuseppe Carocchia.

Milano, 12 ottobre 2012

Il Collegio Sindacale

Luciano Leonello Godoli

Giacomo Bianchi

Giorgio De Simone



Spett.le

INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A.
Via solferino n. 7
20100 Milano (MI)

GVR/col/Prop. 180/2012

Alla cortese attenzione dell'Assemblea degli Azionisti e del Collegio Sindacale

Milano, li 5 ottobre 2012

Egregi Signori,

con riferimento ai colloqui intercorsi, Vi sottoponiamo, con la presente, la nostra proposta metodologica ed economica per la Revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A. (di seguito anche "Società") e delle sue controllate (di seguito anche "il Gruppo") per gli esercizi in chiusura al 31 dicembre 2012 – 2020 per il novennio 2012 – 2020, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al nono esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

1 Oggetto della Proposta

Oggetto della nostra proposta è il servizio professionale di Revisione Legale dei conti del bilancio d'esercizio e bilancio consolidato della INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A. per gli esercizi in chiusura al 31 dicembre 2012 – 2020 per il novennio 2012 – 2020 ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 della comunicazione CONSOB n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996.

Nella Presente proposta sono altresì riportati i dettagli di tempi ed onorari per la Revisione Legale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell'articolo 156 del D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 58 e della comunicazione CONSOB n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996 delle società controllate

Finlease Lombardia S.p.A., Investimenti e sviluppo SGR S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, Industria Centenari e Zinelli S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo, Carax S.r.l., Ares Investimenti S.r.l., Pixis 1 S.r.l., Moviemax Media Group S.p.A., Moviemax Italia S.r.l., Mondo Entertainment GmbH, Moviemax Production S.r.l., indicate nel Piano Generale di Revisione di cui all'Allegato (B) al presente documento. Inoltre, per le società Moviemax Media Group S.p.A., Moviemax Italia S.r.l. verranno, inviate separate proposte ed i cui incarichi dovranno essere conferiti autonomamente da ciascuna società controllata nel rispetto della normativa vigente.

La revisione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato della INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A. farà riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, al prospetto dei movimenti di patrimonio netto, al rendiconto finanziario e alle note esplicative formulati secondo gli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea (di seguito anche "IFRS") e comporterà anche la revisione dei bilanci delle società controllate nell'estensione e con le modalità indicate nei paragrafi successivi.

L'attività di revisione legale comporterà:

- la verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'attività di verifica della coerenza della relazione sulla gestione come previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 123-bis del D.Lgs. 58/98 con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato.
- la sottoscrizione il Modello UNICO e il Modello 770 Semplificato ed Ordinario ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della Legge n. 244/07.

Svolgeremo, inoltre, la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2019.

Si precisa che non sono incluse le attività relative al visto di conformità ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009; qualora richieste, tali attività saranno oggetto di separato mandato professionale.

Si precisa, inoltre, che non sono incluse nella presente proposta tutte le attività relative alle verifiche dei dati *pro-forma* funzionali alla redazione dei Prospetti Informativi e delle altre comunicazioni richieste dalla CONSOB ovvero da altre autorità di vigilanza dei mercati.

2 Natura dell'incarico

Il nostro incarico comporterà l'espletamento delle funzioni previste sulla base di quanto segue:

2.a Principi contabili e di revisione

I principi contabili cui noi faremo riferimento nel corso dell'attività di revisione del bilancio d'esercizio e dei bilanci consolidati sono quelli internazionali IFRS emanati dall'International Accounting Standard Board ("IASB") sottoposti alla *c.d.* procedura di *endorsement* dettata dall'articolo 6 del Regolamento dell'Unione Europea 1606/2002, in vigore alla fine di ciascuno degli esercizi considerati. I suddetti principi potrebbero essere soggetti a modifiche per effetto di nuovi orientamenti della Commissione Europea, di Leggi dello Stato, per l'emissione di nuovi principi o per interpretazioni da parte degli organismi preposti.

L'applicazione di nuovi principi contabili dovrà rispettare le specifiche regole transitorie ove previste, o in assenza, le regole generali IFRS sui cambiamenti di principi contabili.

La revisione legale del bilancio d'esercizio verrà da noi effettuata secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione legale dei conti generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentirci di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società e sul bilancio consolidato del Gruppo ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010.

Fino all'adozione dei principi di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 39/2010, i principi di revisione cui faremo riferimento nello svolgimento dell'incarico sono quelli emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla CONSOB nella Delibera n. 13809 del 30 ottobre 2002, nonché gli altri principi di revisione specificatamente raccomandati dalla CONSOB stessa in altri provvedimenti.

Le attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato saranno svolte secondo quanto previsto dal Principio di Revisione n. 001 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare, si evidenzia che il giudizio di coerenza non costituisce un giudizio di conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano i contenuti.

Nel caso in cui le attività di verifica espletate per il giudizio di coerenza dovessero far emergere incoerenze tra la relazione sulla gestione stessa ed il bilancio d'esercizio e consolidato,

provvederemo ad informare tempestivamente gli Amministratori e a trattarle secondo quanto sancito dal citato Principio di Revisione.

2.b Revisione Legale del bilancio d'esercizio e consolidato

Il lavoro di revisione verrà pianificato e svolto in modo tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio della Società ed il bilancio consolidato del Gruppo non sia viziato da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio della Società. La revisione contabile comporterà, tra l'altro, l'esame a campione della documentazione giustificativa dei dati e dell'informativa di bilancio, nonché la valutazione dell'idoneità dei principi contabili applicati, della congruità dei principali valori stimati dagli Amministratori e la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

I principali aspetti che verranno tenuti in considerazione nella predisposizione del piano generale di revisione e nella successiva esecuzione sono la conoscenza dell'impresa e del Gruppo, la comprensione dei sistemi contabili e di controllo interno degli stessi, la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo e l'identificazione delle aree significative per il lavoro di revisione, la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione, nonché il coordinamento, la direzione, la supervisione e il riesame del lavoro.

Le verifiche documentali a campione, nelle aree significative per il lavoro di revisione, verranno determinate tenendo conto delle risultanze dell'esame dei processi di controllo interno sui rischi specifici identificati. In particolare, tale esame sarà imperniato sui controlli in essere per mitigare i rischi che hanno un impatto diretto o indiretto sul bilancio e per assicurare la correttezza e la completezza della rilevazione contabile e della rappresentazione in bilancio degli eventi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa. Questa analisi non avrà tuttavia come obiettivo quello di mettere in evidenza tutte le eventuali carenze nei sistemi contabili e di controllo interno dell'impresa e, pertanto, le conclusioni raggiunte dalla società di revisione non dovranno essere interpretate come una valutazione dei sistemi contabili e di controllo interno aziendale nella loro globalità.

La revisione legale dei conti svolta in conformità ai già citati principi di revisione è mirata a fornire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. La revisione contabile è comunque soggetta a limitazioni intrinseche che influenzano la capacità del revisore di individuare errori significativi: tali limitazioni possono derivare da fattori quali l'utilizzo di verifiche a campione, le limitazioni intrinseche in qualunque sistema contabile e in qualunque sistema di controllo interno e la natura persuasiva piuttosto che conclusiva di molti elementi

probativi. Qualora nel corso del nostro lavoro emergessero irregolarità o altri fatti ritenuti censurabili suscettibili di avere un effetto rilevante ai fini del bilancio, informeremo senza indugio il Collegio Sindacale ai sensi prescritto dell'articolo 150 del D.Lgs. 58/1998.

L'espletamento dell'incarico presuppone la possibilità di accedere alle scritture contabili della società e del Gruppo oltre ad ogni altra informazione ritenuta utile per l'esecuzione del lavoro e di poter procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli.

Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali ad esempio quelle informatiche, legali o tributarie, naturalmente con l'impegno della riservatezza da parte loro.

Per la verifica della valutazione delle partecipazioni in bilancio, ai fini dell'espressione del giudizio sia sul bilancio d'esercizio della Società che sul bilancio consolidato di Gruppo, ci avvarremo, come specificato successivamente, delle risultanze delle suddette attività di revisione dei bilanci delle società controllate. Inoltre, effettueremo la verifica del procedimento di consolidamento.

2.c Verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

In conformità a quanto previsto dal Capo IV del D.Lgs. 39/10, effettueremo la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Tali verifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate dalla CONSOB nella Comunicazione n. 99023932 del 29 marzo 1999.

A tali verifiche si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale. Tra di essi si segnalano i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile amministrativo ed al relativo sistema dei controlli interni. Pertanto, non si può escludere che errori ed irregolarità, anche di entità significativa, possano non essere rilevati.

Qualora da tali verifiche dovessero emergere irregolarità o altri fatti ritenuti censurabili, verrà informato senza indugio, ai sensi dell'articolo 150 del D.Lgs. 58/1998 il Collegio Sindacale.

Le verifiche periodiche saranno svolte anche nel periodo successivo al 31 dicembre 2020 e fino alla data di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Resta inteso che i corrispettivi per l'attività ancora svolta dalla nostra società, successivamente all'esercizio 2020, ovvero terminato e assolto l'incarico contenuto della presente proposta e sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, dovranno

essere corrisposti dalla Società; tali corrispettivi dovranno esser calcolati secondo quanto di seguito determinato.

L'indicazione del lavoro previsto in ciascuna verifica periodica viene fornita nella sezione "Modalità di svolgimento dell'incarico".

2.d Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge finanziaria 2008) ha modificato l'articolo 1, comma 5, del DPR 322/1998 stabilendo che le dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o come sostituti di imposta delle società soggette a revisione contabile ai sensi del Codice Civile o di leggi speciali siano sottoscritte, oltre che dal dichiarante, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, e non più come in precedenza, dal soggetto incaricato del controllo contabile, al momento dell'invio delle dichiarazioni.

Inoltre, la stessa disposizione legislativa sostituisce l'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, eliminando la previsione di punibilità in caso di mancata denuncia da parte del soggetto preposto alla sottoscrizione delle scritture contabili sottostanti le dichiarazioni fiscali (imposte dirette ed indirette).

Alla luce delle attuali disposizioni normative, la sottoscrizione fiscale ha infatti esclusivamente lo scopo di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilancio. Nel prosieguo della presente proposta sono dettagliate le procedure di verifica che comunque saranno svolte ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali relative.

Precisiamo, tuttavia, che la sottoscrizione non rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi, il rispetto della vigente normativa tributaria né una attestazione che non ricorra la mancanza delle scritture contabili.

In particolare, ferma restando la nostra responsabilità nei confronti dell'Autorità fiscale derivante dall'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, in caso di accertamenti non assumiamo, in nessun caso, alcuna responsabilità nei confronti della Vostra Società, dei Soci e degli Amministratori.

L'articolo 10 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2010, la sottoscrizione della dichiarazione IVA da parte dei soggetti che esercitano la revisione legale dei conti nel caso in cui il contribuente voglia utilizzare in compensazione crediti IVA per importi annui superiori ad Euro 15.000,00.

La citata sottoscrizione della dichiarazione IVA non costituisce oggetto della presente proposta. Vi informiamo fin da ora che qualora la Società, a seguito dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA, dovesse richiederci l'appostazione del visto di conformità sarà nostra cura emettere una separata proposta di servizi professionali. In tal caso, la nostra attività comporterà l'esecuzione dei controlli all'articolo 2, comma 2, D.L. 164/1999, come meglio definiti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 57/E del 23 dicembre 2009.

Precisiamo, tuttavia, che la sottoscrizione della dichiarazione IVA non rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione stessa.

2.e Responsabilità e attestazioni degli amministratori

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e della correttezza delle informazioni in essi contenute, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'integrità del patrimonio sociale, compete agli Amministratori della Società che conferisce l'incarico di revisione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nominato secondo le modalità previste dallo Statuto, è responsabile della predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

La responsabilità del revisore è quella invece di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio e consolidato nel loro complesso sulla base dell'attività di revisione legale dei conti condotta in conformità agli statuiti principi di revisione di cui al precedente paragrafo "2.a. Principi contabili e di revisione".

L'articolo 154-*bis* del D.Lgs. 58/1998 prevede la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Preposto"), il quale è responsabile della predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Data l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione della Società e del Gruppo hanno per il corretto svolgimento della revisione contabile, in conformità a quanto previsto dal Documento n. 580 dei Principi di Revisione di riferimento e secondo quanto indicato dal modello contenuto nel documento di ricerca ASSIREVI in materia, al termine del lavoro di revisione chiederemo quindi alla società la conferma scritta di fatti, valutazioni, ed ogni altra attestazione orale fornitaci nel corso della nostra attività di revisione (Lettera di Attestazione).

Tale Lettera di Attestazione, che dovrà essere completa e corretta, dovrà essere sottoscritta, oltre che dai legali rappresentanti della Società, in nome e per conto del consiglio di amministrazione, anche dal soggetto responsabile della redazione del bilancio.

Resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni (i) la nostra società, ed (ii) il suo personale da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto di questa proposta a seguito di false, errate e/o incomplete informazioni ed attestazioni fornite dai Vostri Amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori in generale di cui la Vostra Società se ne assumerà ogni conseguenza in sede civile e penale.

Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte dalla Vostra Società o dai vostri consulenti a supporto della relazione predisposta dagli organi amministrativi delegati e dal Dirigente Preposto, è necessario che le stesse ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile al fine di svolgere il nostro lavoro. Resta inoltre inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulla relazione predisposta dagli organi amministrativi delegati e dal Dirigente Preposto.

In particolare, ci trasmetterete la bozza del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, correlati dalle relative relazioni, nei termini previsti dalla legge.

Con riferimento all'incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, riteniamo opportuno precisare fin d'ora che, al fine di consentirci lo svolgimento di un esame adeguato secondo quanto previsto dalla CONSOB nella delibera n. 10867 del 31 luglio 1997, è indispensabile che il Dirigente Preposto ci trasmetta la bozza del bilancio consolidato semestrale abbreviato con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione ed in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di revisione necessarie, secondo un calendario da concordare, anche ai fini del rispetto dei termini di pubblicazione della nostra relazione di revisione previsti dalla normativa.

Facciamo presente che l'indisponibilità del bilancio consolidato semestrale abbreviato in tempi ragionevolmente sufficienti ai fini dello svolgimento delle procedure di revisione può rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti sulle conclusioni formulate nelle relazioni di revisione.

3 Modalità di svolgimento dell'incarico

Gli aspetti salienti che caratterizzano il procedimento della revisione legale dei conti, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di

significatività nella revisione, la valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico riflette la metodologia di RSM Italy A&A S.r.l., basata sullo sviluppo di una strategia generale e di un piano di revisione incentrato sulla valutazione dei rischi intrinseci e di controllo e sulla identificazione delle aree significative per il lavoro di revisione, nonché sull'esecuzione tempestiva e efficiente del lavoro di revisione stesso.

Nell'insieme il nostro piano di revisione è rivolto ad acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non sia viziato da errori significativi. Tale ragionevole sicurezza è raggiunta acquisendo sufficienti e appropriati elementi probativi attraverso un'adeguata combinazione di procedure di conformità e di verifiche di validità. La scelta degli elementi probativi necessari nelle circostanze tiene conto di svariati fattori, tra cui la valutazione della natura e del grado di rischio intrinseco di errore del bilancio nel suo insieme e di singoli conti e classi di operazioni, la capacità dei sistemi contabili e di controllo interno a fronteggiare tali rischi di errori (rischio di controllo), la significatività della voce di bilancio o di operazione esaminata e i risultati delle altre procedure di revisione, nonché le fonti e l'affidabilità delle informazioni disponibili.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico rifletterà la metodologia di RSM Italy A&A S.r.l., che si concretizza:

- nel dialogo continuo con la Direzione dell'Azienda, finalizzato sia ad un reciproco e costante confronto professionale che al tempestivo monitoraggio delle aree di maggior rischio, interesse ed importanza;
- nel fattivo e concreto dialogo per la ricerca delle soluzioni ai problemi operativi che possono prospettarsi nel corso della revisione. Desideriamo comunque sottolineare che i nostri interventi nel corso dell'intero lavoro verranno dettagliatamente ed attentamente pianificati per ottenere anche i seguenti obiettivi preliminari:
 - o programmare con largo anticipo gli interventi che richiedono un'assistenza da parte del Vostro personale o un coordinamento delle operazioni di verifica;
 - o identificare già nelle primissime fasi del lavoro situazioni che potrebbero rivelare delle problematiche o potrebbero richiedere approfondimenti;
 - o assegnare le priorità sia in termini di tempi che di enfasi per l'esecuzione dei lavori di revisione delle diverse aree di bilancio ritenute più significative.

3.a Procedure di revisione del bilancio

I principi di revisione menzionati in precedenza prevedono che il revisore, per essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della Società capogruppo e sul relativo bilancio consolidato, debba effettuare, nell'estensione ritenuta necessaria, la revisione dei bilanci delle società controllate e collegate che nel loro insieme costituiscono la parte preponderante del Gruppo.

L'estensione delle procedure di revisione da applicare ad ogni singola società dipende dall'importanza relativa di ciascuna nell'ambito del Gruppo, e dal fatto che le società partecipate siano oggetto di controllo contabile e/o revisione volontaria del bilancio d'esercizio da parte di soggetti che applicano gli statuiti principi di revisione.

Il nostro lavoro verrà organizzato in due fasi, preliminare e finale, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

3.b Fase "Preliminare"

La fase preliminare sarà prevalentemente dedicata alla pianificazione del lavoro di revisione, durante la quale verranno affrontati gli aspetti riguardanti:

- La conoscenza dell'attività dell'impresa;
- La comprensione del sistema di controllo interno esistente e verifica delle procedure contabili adottate;
- La valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo;
- La definizione del livello di significatività ai fini della revisione contabile;
- Lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità;
- L'identificazione di aree contabili significative o particolarmente complesse, incluse quelle che implicano stime contabili discrezionali o sottendono l'esistenza di eventuali rapporti con "parti correlate", per le quali saranno previste specifiche procedure di revisione;
- Controlli procedurali a sondaggio volti alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni aziendali;
- Determinazione, sulla base delle conoscenze acquisite circa il sistema di controllo interno e dei risultati degli accertamenti eseguiti, dell'ampiezza e natura delle verifiche da effettuarsi sui saldi di bilancio di fine esercizio;

- Definizione di appropriati metodi di selezione;
- Predisposizione ed invio delle lettere di richiesta di informazioni e conferme saldo a terzi;

Durante questa fase si provvederà a definire modalità, ampiezza e tempistica di esecuzione delle procedure di conformità e di validità, nonché la collaborazione che ci si aspetta di ottenere dal personale della Vostra Società, la ottimizzazione della composizione del team di revisione ed il coinvolgimento di altri revisori e/o di consulenti esterni.

Inoltre, a completamento della fase preliminare è prevista la partecipazione alle rilevazioni fisiche delle rimanenze di magazzino in occasione dell'inventario fisico in programma a fine anno o in altra data da Voi preventivamente comunicataci.

3.c Fase "finale"

La fase finale sarà dedicata all'esecuzione del piano di revisione definito nella fase preliminare con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- Aggiornamento e completamento della attività di raccolta degli elementi probativi, con riferimento sia alle procedure di conformità, sia a quelle di validità, con particolare riferimento all'esame delle risposte ottenute dalle conferme esterne;
- Valutazione dei risultati del campionamento;
- Verifica della correttezza delle valutazioni e dell'informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie, anche attraverso l'esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
- Acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
- Aggiornamento e/o completamento delle verifiche riguardanti le informazioni e i dati ricevuti a seguito della richiesta di conferme scritte;
- Esame di eventuali operazioni con "parti correlate", mediante analisi critica delle informazioni fornite dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;
- Verifica della continuità di applicazione dei principi contabili;
- Analisi conclusiva del bilancio attraverso l'esame della nota integrativa e della relazione sulla gestione per verificarne la correttezza e la completezza della informativa, secondo quanto richiesto dalle norme di legge;

- Esame degli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Vi informiamo, inoltre, che, nel primo anno di incarico, oltre a quanto in precedenza evidenziato, svolgeremo le procedure di revisione previste dal Documento n. 510 dei Principi di Revisione. A tal proposito Vi richiederemo di poter incontrare i responsabili della società di revisione precedentemente incaricata a visionare la loro carte di lavoro, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2010.

3.d Revisione contabile del bilancio consolidato e attività sui bilanci delle controllate

Come previsto dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 39/2010, saremo interamente responsabili del giudizio professionale espresso sul bilancio consolidato. Pertanto, al fine di poter rivestire la status di revisore principale, in base a quanto previsto dal Documento n. 600 dei Principi di Revisione applicabili, dovremo poter esaminare direttamente una parte significativa del bilancio consolidato rispetto alle parti esaminate da altri revisori. Ai fini della determinazione della parte del bilancio consolidato da esaminarsi da parte nostra in qualità di revisore principale potranno essere considerati sia i valori relativi ai bilanci delle società, o componenti così come definite nel Documento n. 600 dei Principi di Revisione applicabili, sottoposte a revisione completa, sia quelli relativi ai bilanci delle società o componenti sulle quali viene svolta una revisione limitata, valutando altresì la significatività dei valori ed il grado di rischio associato alle procedure di revisione da svolgere sulle diverse società o componenti.

Sulla base dei dati di cui disponiamo, abbiamo verificato che le percentuali complessive ci consentirebbero di rivestire, nell'ambito del Gruppo, lo status di revisore principale. Ove nel corso dell'esecuzione dell'incarico dovessero manifestarsi particolari situazioni o cambiamenti strutturali tali da comportare la perdita nel corso del novennio dello status di revisore principale provvederemo ad informarVi in merito alle azioni da noi ritenute necessarie per mantenere lo status di revisore principale.

Rispetto al piano di revisione di cui nell'Allegato (B):

- Invieremo a ciascuna delle seguenti società partecipate la proposta per l'attività di revisione legale in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 e dall'articolo 165 del D.Lgs. 58/1998 per il periodo 2012 – 2020:
 - Moviemax Media Group S.p.A.
 - Moviemax Italia S.r.l.

- Per tutte le altre società partecipate dove nell'Allegato (B) è indicato l'intervento di RSM Italy A&A S.r.l. che rappresentano comunque una parte marginale sia del bilancio d'esercizio che del bilancio consolidato, svolgeremo una analisi limitata o sommaria del loro bilancio o del loro package di consolidamento. Gli onorari di queste analisi limitata o sommarie sono inclusi in quelli per la revisione del bilancio d'esercizio della Società capogruppo.

Oltre alla revisione completa, le verifiche relative alle società partecipate possono consistere in:

Esame limitato del bilancio/package di consolidamento senza emissione di una relazione

L'esame limitato comporta procedure di verifica meno estese di quelle richieste per lo svolgimento di una revisione completa. In particolare, consente comunque di valutare:

- criteri di formazione del bilancio/package di consolidamento nonché la conformità del medesimo ai principi contabili di riferimento;
- affidabilità dei dati al fine di identificare e quantificare gli eventuali punti più problematici del bilancio/package di consolidamento;
- consistenza del patrimonio netto contabile;
- discussione con la Direzione della società circa l'andamento gestionale e gli eventi che maggiormente lo hanno influenzato.

Tali procedure possono essere integrate ed ampliate con altre in relazione alle specifiche problematiche riscontrate nel corso del lavoro (ad esempio: richiesta di conferma diretta dei conti bancari, dei legali o dei crediti).

Esame sommario del bilancio/package di consolidamento senza emissione di una relazione

L'esame sommario si basa su informazioni fornite dalla Direzione della Società e dal suo personale e su analisi economiche e finanziarie dei dati ricevuti. Sebbene con portata diversa dalla revisione contabile limitata, l'esame sommario avrà l'obiettivo di identificare le più importanti sopravvalutazioni, sottovalutazioni e problematiche delle voci del bilancio/package di consolidamento e di quantificarne, se del caso, sia pure con calcoli di massima, l'effetto sul bilancio/package di consolidamento stesso.

Procedure di revisione sui bilanci/package di consolidamento delle società o componenti esaminate da altri revisori

Come indicato dall'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 39/2010 e allo scopo di assumere la responsabilità richiesta dal medesimo, saremo chiamati ad eseguire le procedure di revisione

previste dal Documento n. 600, lettera a, dei Principi di Revisione (L'utilizzo del lavoro di altri revisori) e, in particolare, ci dovranno esser trasmessi, tra l'altro, i documenti di revisione dalle altre società incaricate della revisione contabile delle società appartenenti al gruppo; inoltre, potremo ottenere la documentazione del lavoro svolto dai revisori incaricati, nonché dagli stessi o dagli Amministratori del Gruppo, gli ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le società incaricate della revisione contabile delle altre società del Gruppo.

Tutto ciò premesso, nella tabella dell'Allegato (B) alla presente proposta viene presentato il Piano di Revisione del Gruppo, in cui sono indicate:

- le società controllate italiane oggetto di revisione contabile:
- le società per le quali si propone di eseguire un lavoro di revisione limitato.

Il programma di revisione potrà subire modifiche o integrazioni in funzione di variazioni sia nella composizione del Gruppo che dell'importanza relativa delle diverse società o componenti.

Le risultanze dei lavori di revisione sui bilanci/package di consolidamento delle società controllate, ai diversi livelli di ampiezze delle verifiche in relazione agli *scope* assegnati, saranno alla base delle nostre verifiche per la valutazione delle partecipazioni ai fini del giudizio sul bilancio d'esercizio della Società e per l'espressione del nostro giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo nel suo complesso.

In particolare, sulla base di quanto previsto dal Documento n. 600 dei Principi di Revisione, previa valutazione delle competenze professionali dell'altro revisore in relazione allo specifico incarico assegnato, le principali procedure che prevediamo di svolgere sono:

- Valutazione preventiva della competenza professionale dell'altro revisore. In questo caso, a prescindere dalle informazioni raccolte, il revisore principale deve comunque raccogliere una dichiarazione scritta dell'altro revisore dalla quale risulti che le sue procedure di controllo della qualità sono conformi a quelle previste dal Documento n. 220 dei Principi di Revisione ovvero dai principi di revisione internazionali emanati dall'IFAC.
- Informare l'altro revisore dei requisiti di indipendenza richiesti sia nei confronti della società che nei confronti della componente ed ottenere dall'altro revisore una dichiarazione scritta circa il possesso di tali requisiti.
- Informare l'altro revisore sui principi contabili e di revisione e sul tipo di relazione di revisione da emettere e/o memorandum da predisporre sulle procedure di revisione applicate nel

corso del lavoro e sui relativi esiti, nonché ottenere una dichiarazione scritta dallo stesso dalla quale risulti che tali principi e modalità saranno seguiti.

- Informare l'altro revisore circa l'utilizzo che sarà fatto del suo lavoro e della sua relazione e/o memorandum ai fini della revisione del bilancio.
- Impartire le disposizioni necessarie per lo svolgimento del lavoro dell'altro revisore e la rappresentazione dei relativi esiti, nonché le disposizioni per il coordinamento delle rispettive attività di revisione, sin dalla fase iniziale della pianificazione. A tal fine, il revisore principale informa l'altro revisore di aspetti quali le aree di bilancio che richiedono particolare attenzione, le procedure di revisione da svolgere per l'identificazione di operazioni infragruppo che possono richiedere una specifica informativa di bilancio nonché informa l'altro revisore in merito alle scadenze previste per il completamento della revisione.
- Esaminare il lavoro svolto dall'altro revisore. A tal fine, il revisore principale deve esaminare la relazione e/o il memorandum predisposti dall'altro revisore e, se necessario, discuterne i contenuti con questo ultimo. Sulla base dell'esame della relazione e/o del memorandum predisposti dall'altro revisore, il revisore principale può richiedere di esaminare le carte di lavoro predisposte da questo ultimo per l'espletamento del suo incarico. Il revisore principale può ritenere utile eseguire queste procedure di revisione nel corso di un apposito incontro con l'altro revisore. Il revisore principale può inoltre considerare necessario discutere con l'altro revisore e con la direzione della componente, i risultati della revisione ed altri argomenti riguardanti i bilanci della stessa componente. Il revisore principale può anche decidere che siano necessarie ulteriori verifiche sulla documentazione e/o sui bilanci della società. Tali verifiche, a seconda delle circostanze, possono essere eseguite dal revisore principale o dall'altro revisore.

Il nostro lavoro di verifica del bilancio consolidato, inoltre, includerà:

- la verifica della correttezza e della completezza delle scritture di consolidamento e del sottostante procedimento;
- la verifica della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del Gruppo e della adeguatezza dall'informativa di bilancio.

3.e *Revisione contabile limitata della relazione semestrale individuale e consolidata e attività sui bilanci delle controllate*

I principi di revisione che applicheremo saranno quelli raccomandati dalla CONSOB con delibera n. 10867 del 31 luglio 1997 e successivi adeguamenti.

L'obiettivo della revisione contabile limitata, così come indicato nella suddetta delibera CONSOB è di fornire al revisore una limitata conoscenza dei dati interinali, essenzialmente sulla base di colloqui con la Direzione della Società e di procedure di analisi di bilancio, tale da consentirgli di attestare che non è venuto a conoscenza di significative variazioni o integrazioni che dovrebbero essere apportate alla relazione semestrale ed alla relazione semestrale consolidata per renderla conforme ai principi contabili di riferimento ed alle altre norme che la disciplinano. La portata della revisione contabile limitata della relazione semestrale è pertanto notevolmente inferiore rispetto a quella prevista per una revisione contabile completa.

La revisione contabile limitata può portare all'attenzione del revisore problematiche significative riguardanti la relazione semestrale ma non fornisce alcuna assicurazione che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che sarebbero potute emergere a seguito di una revisione contabile completa. La nostra relazione di revisione sulla relazione semestrale, pertanto, indicherà che le limitate procedure di verifica svolte non ci consentono di esprimere un giudizio professionale di revisione sulla relazione stessa.

3.f Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

Il lavoro che verrà svolto periodicamente ai sensi del Capo IV del D.Lgs. 39/10, consisterà nelle attività indicate dalla CONSOB nella Comunicazione n. 99023932 del 29 marzo 1999.

Salvo adattamenti e modifiche resi necessari dalle specifiche situazioni, le principali attività che verranno svolte in ciascuna verifica periodica nel corso del novennio precedentemente indicato sono le seguenti:

- Acquisizione di informazioni circa eventuali significativi cambiamenti nel sistema dei controlli interni intervenuti nel periodo e valutazione degli effetti sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
- Acquisizione di informazioni sulle procedure in essere presso la Società per la tenuta dei libri obbligatori, per l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali e per il tempestivo aggiornamento della contabilità sociale.
- Esame dei libri contabili obbligatori.
- Esame dell'esistenza della documentazione formale relativa agli adempimenti tributari e previdenziali e verifica con il metodo del campione dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi oneri.

- Svolgimento di sondaggi di conformità, con l'utilizzo di campioni nella fattispecie adeguati, per accertare che le operazioni di gestione siano correttamente rilevate nelle scritture contabili in conformità alle procedure previste dal sistema contabile ed amministrativo e dal connesso sistema dei controlli interni della Società; svolgimento di sondaggi di conformità, con l'utilizzo di campioni adeguati, per accertare che le operazioni relative agli adempimenti tributari e previdenziali siano correttamente rilevate nelle scritture contabili e nei libri obbligatori.
- Esame della sistemazione delle irregolarità eventualmente riscontrate in precedenti verifiche.
- Verifica delle disponibilità liquide e dei titoli di proprietà della Società attraverso lo svolgimento di sondaggi di conformità, con l'utilizzo di campioni nella fattispecie adeguati.
- Lettura dei libri sociali.
- Ottenimento dell'ultima situazione periodica disponibile dell'esercizio in corso e effettuazione di analisi comparative, con individuazione dei principali scostamenti, rispetto alla situazione periodica precedente, alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell'esercizio precedente e al budget, nonché eventuale calcolo di indici di bilancio ritenuti utili nella fattispecie.
- Colloqui con la Direzione della Società, utilizzando anche gli scostamenti di cui al precedente punto, con lo scopo di ottenere informazioni sulla gestione e sugli eventi significativi che si sono verificati nel periodo.
- Colloqui con il Collegio Sindacale finalizzati all'ottenimento di dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
- Eventuali riscontri documentali per operazioni particolarmente significative o caratterizzate da particolare rischiosità.

I tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con le fasi del procedimento di revisione contabile del bilancio d'esercizio. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche periodiche che del procedimento revisionale del bilancio.

3.g Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La responsabilità della redazione del Modello Unico e del Modello 770 ordinario o semplificato compete agli Amministratori della Società.

Il nostro intervento comporterà l'attività relativa alle verifiche formali della documentazione predisposta della Società da noi ritenuta necessaria per la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi.

Per l'apposizione della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali ci consegnerete due originali delle dichiarazioni, già firmati dal legale rappresentante della Società. In relazione alla natura dell'incarico non sarà da noi emessa alcuna relazione; l'incarico si considererà concluso con le sottoscrizioni delle dichiarazioni

4 Comunicazione con il Collegio Sindacale

L'attenzione costante al miglioramento dei processi aziendali, del sistema contabile - amministrativo e di controllo interno della Società assoggettata a revisione e la volontà di soddisfare le sue aspettative su tale area fanno parte della filosofia operativa di RSM Italy A&A S.r.l. Tale filosofia si estrinseca in un rapporto continuo con la Direzione della Società, nel fornire suggerimenti e proposte per il miglioramento dei processi e dei sistemi aziendali.

Sarà pertanto nostro impegno comunicare tempestivamente alla Direzione della società eventuali considerazioni, commenti, od osservazioni sul sistema contabile-amministrativo, sul sistema informativo, su quello di controllo interno e su altri aspetti dell'attività della Società che formano oggetto di analisi nel corso del procedimento di revisione, compresi gli argomenti di revisione rilevanti ai fini della corporate governance.

Inoltre, sulla base dell'articolo 150 del D.Lgs. 58/1998 definiremo un piano di incontri con il Collegio Sindacale per un reciproco scambio di informazioni utili per i controlli di rispettiva competenza relativamente ai fatti emersi nello svolgimento dei rispettivi compiti. In particolare chiederemo al Collegio Sindacale i risultati della sua attività di vigilanza sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

5 Relazioni e documenti finali

Al termine della revisione emetteremo per ciascun esercizio una relazione sul bilancio d'esercizio della Società ed una relazione sul bilancio consolidato di Gruppo, in cui esporremo il nostro giudizio sulla conformità del bilancio d'esercizio (e del bilancio consolidato) alle rispettive norme che li disciplinano, ai sensi e per gli effetti degli articoli. 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/10. Le nostre relazioni saranno in linea, per forma e contenuto, con quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione n. 99088450 del 1 dicembre 1999.

Per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, sarà redatta la relazione secondo la delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997.

In applicazione dell'articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 39/2010 e come previsto dalle raccomandazioni CONSOB contenute nella comunicazione n. 11069 del 1 dicembre 1994 e dal Documento n. 315 dei Principi di Revisione, presenteremo con cadenza annuale al Collegio Sindacale una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in cui illustreremo le eventuali problematiche meritevoli di attenzione ed in particolare le eventuali carenze significative riscontrate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Eventuali traduzioni in altre lingue delle nostre relazioni dovranno essere effettuate direttamente da noi. Le nostre relazioni (e/o le relative traduzioni) non potranno da Voi essere riprodotte od utilizzate disgiuntamente dal bilancio cui si riferiscono.

Al termine del nostro lavoro, se ne ravviseremo la necessità o l'opportunità, invieremo una lettera, riservata di commento (Management Letter) al Consiglio di Amministrazione contenente i nostri commenti sulle eventuali carenze riscontrate nel sistema di controllo interno e nel sistema amministrativo-contabile. Tale lettera, in osservanza della comunicazione CONSOB n. 940011069 del 1° dicembre 1994, sarà inviata anche al Collegio Sindacale.

Fermo restando quanto sopra, Vi facciamo presente che:

- sarà Vostra cura e responsabilità verificare che la pubblicazione e/o distribuzione in formato elettronico delle nostre relazioni e dei bilanci associati alle stesse avvenga in modo completo ed accurato. Sarà, inoltre, Vostra responsabilità assicurare che le informazioni finanziarie pubblicate sul Vostro sito Web indichino chiaramente quelle associate alla nostra relazione al fine di evitare errate o fuorvianti associazioni;
- qualsiasi pubblicazione o distribuzione elettronica della nostra relazione dovrà riportare quanto segue:
- "L'allegata relazione della società di revisione ed il bilancio di esercizio (bilancio consolidato) a cui si riferisce sono conformi a quelli depositati presso la sede legale della Società e successivamente a tale data RSM Italy A&A S.r.l. non ha svolto alcuna procedura di revisione finalizzata ad aggiornare il contenuto della relazione stessa".
- Vi impegnate ad applicare modalità sicure e non alterabili di pubblicazione e di distribuzione in formato elettronico, a mantenere il controllo sulla sicurezza del Vostro sito Web ed il nostro incarico di revisione non si estende alla verifica di quanto sopra.

6 Personale impiegato, tempi, corrispettivi ed altre spese accessorie della revisione

6.a Personale impiegato

Avuto riguardo alle caratteristiche ed alle dimensioni aziendali della Società e del Gruppo, nonché alle connesse esigenze di esecuzione dell'incarico, di supervisione e indirizzo del gruppo di lavoro, riteniamo che il team professionale che svolgerà l'incarico di revisione presso la Vostra Società e presso le società del vostro Gruppo debba essere formato dal Socio responsabile del lavoro, da un dirigente esperto coordinatore del lavoro presso il cliente ("manager"), da più revisori esperti ("senior") ed assistenti ("assistant"). Ciascun lavoro eseguito sarà riesaminato da personale con competenza superiore.

L'incarico verrà svolto da personale del nostro ufficio di Milano, coordinato e diretto da un nostro dirigente e sotto la responsabilità del Dott. Giovanni Varriale, socio di RSM Italy A&A S.r.l.

Come da policy interna il socio responsabile del lavoro sarà affiancato da un EQCR (Engagement Quality Control Reviewer), che avrà il ruolo di Partner indipendente e verrà individuato successivamente al conferimento dell'incarico.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo, qualora ritenuto necessario, avvalerci della collaborazione di professionisti esperti in specifiche discipline (quali ad esempio: fiscalisti, attuari, analisti finanziari specialisti IT).

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del D.Lgs. 39/2010, il ruolo di socio responsabile del lavoro non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo superiore a sette esercizi sociali, ne questa persona può assumere tale incarico neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano ricorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente incarico.

In tutti i casi in cui si dovesse procedere alla sostituzione del socio responsabile del lavoro Vi sarà fatta apposita comunicazione con opportuna informativa anche alla CONSOB, in vista della relativa sostituzione.

6.b Tempi e corrispettivi

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi relativi all'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati in base all'articolo 10 del D.Lgs. 39/2010, comma 10.

In particolare, per quanto riguarda le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico abbiamo considerato:

- La dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della Vostra Società, nonché i profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del Gruppo, basandoci, anche, sugli elementi informativi acquisiti dal precedente revisore.
- La preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- La necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione ed indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 39/2010.

Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Come noto, gli onorari per servizi professionali di questa natura si misurano sulla base delle ore impiegate e di una tariffa oraria. Gli onorari escludono l'IVA e le spese vive sostenute per l'esecuzione dell'incarico, che Vi saranno addebitate al costo nei limiti della normalità. Sarà nostra cura limitare le spese di trasferta ed eventualmente concordare con il committente la sistemazione logistica dei nostri revisori.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale della Società e del Gruppo per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione dei bilanci, e delle verifiche in corso d'anno.

Gli onorari previsti per la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A. per ciascun esercizio oggetto della presente proposta è di **Euro 42.000,00** ad esercizio.

Con riferimento ai bilanci in chiusura al 31 dicembre 2012 – 2020 per il novennio 2012 – 2020 è da intendersi suddiviso nel modo seguente:

Categoria professionale	N° ore	Mix % ore	Tariffa oraria	Totale Onorari
Partner	32	6%	€ 190,00	€ 6.080,00
Manager	80	14%	€ 130,00	€ 10.400,00
Senior	184	33%	€ 80,00	€ 14.720,00
Assistant	264	47%	€ 50,00	€ 13.200,00
Totale	560			€ 44.400,00
<i>Nostro Investimento</i>				€ 2.400,00
TOTALE PER ESERCIZIO				€ 42.000,00

Con riferimento alle attività che saranno svolte i nostri onorari sono da intendersi suddivisi nel seguente modo:

Descrizione Attività	N° ore	Onorari
Revisione legale del bilancio d'esercizio della Società "INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A."	200	€ 15.000,00
Revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo "INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A."	150	€ 11.000,00
Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato individuale e consolidato della "INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A."	160	€ 12.000,00
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	34	€ 3.000,00
Sottoscrizione dichiarazioni fiscali	16	€ 1.000,00
TOTALE PER ESERCIZIO	560	€ 42.000,00

Il preventivo dettagliato dei nostri onorari per singolo esercizio si intendono al netto dell'IVA, delle spese di segreteria e delle spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico che Vi verranno addebitate in fattura a piè di lista.

Le tariffe indicate sono quelle medie minime attualmente in vigore.

La fatturazione avverrà come segue:

- 40% all'inizio della fase interinale;
- 40% all'inizio della fase finale;
- 20% alla consegna della relazione di revisione al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato.

Tutte le fatture da noi emesse si intendono da liquidare a vista.

Con riguardo alla revisione contabile dei bilanci delle società del Gruppo oggetto di proposta separata, di seguito sono sinteticamente indicati gli onorari da noi stimati:

Società	N° ore	Onorari
Moviemax Media Group S.p.A.	1.033	€ 76.000,00
Moviemax Italia S.r.l.	217	€16.000,00

6.c Aggiornamento dei corrispettivi

Il numero di ore e quindi di corrispettivi precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni.

Come previsto dalla citata Comunicazione CONSOB n. 96003556 del 18 aprile 1996, se nel corso dell'incarico si dovessero presentare circostanze eccezionali o imprevedibili, tali da rendere necessario un adeguamento (incremento/decremento) dei corrispettivi inizialmente previsti, provvederemo a formulare una integrazione alla presente proposta.

In particolare, se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico quali, a titolo esemplificativo, il

cambiamento della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti di principi di revisione, esse saranno discusse con la direzione della Società per formulare un'integrazione scritta alla stessa. Sarà Vostra cura trasmettere tale integrazione all'organo di governance competente.

Le sopramenzionate circostanze saranno tempestivamente e vicendevolmente rese note tra le parti al fine di definire la variazione dei corrispettivi.

Resta inteso che eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, alla luce delle sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento e delle regole contabili applicabili, od in relazione ad operazioni straordinarie cui dovesse partecipare la Vostra Società (quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzioni di acconti sui dividendi, ecc.) o ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, nonché gli ulteriori pareri, relazioni ed attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra Società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di proposte autonome ad integrazione del presente incarico.

Inoltre, le tariffe precedentemente indicate verranno rivalutate ogni anno, a decorrere dall'1 luglio 2013, in funzione della variazione dell'Indice ISTAT relativo al costo della vita.

6.d *Eventuali eccezioni sui pagamenti*

Ad eccezione di situazioni qualificabili quale giusta causa, qualunque contestazione fosse sollevata dalla Società o dovesse comunque sorgere tra le parti, la Società non potrà sospendere o ritardare l'obbligo di pagare nei termini fissati nella presente proposta le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con l'accettazione della presente proposta, con espressa rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi genere.

6.e *Ritardo pagamenti*

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nella presente proposta, RSM Italy A&A S.r.l., senza necessità di intimazione o formale messa in mora da parte di quest'ultima, si riserva la possibilità di addebitare gli interessi sugli importi scaduti calcolati nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza del pagamento sino al saldo.

7 Indipendenza e situazioni di incompatibilità

Ci impegniamo a verificare che i nostri soci, amministratori e la nostra società non presentino alcuna situazione di incompatibilità nei confronti della Vostra società ai sensi dell'articolo 2409-quinquies C.C. e del D.Lgs. 39/10. Tale verifica sarà condotta anche per i soggetti incaricati della revisione. Al riguardo ci avete informato che non sono previste, dal Vostro Statuto, altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità e neppure ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.

Vi preghiamo di comunicarci i nominativi di amministratori e sindaci della Vostra Società, delle sue controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. In caso di conferimento dell'incarico di revisione, Vi preghiamo di informarci tempestivamente sulle modifiche agli elenchi di amministratori e sindaci sopra indicati. Ci permettiamo infine di rammentarVi l'impegno reciproco di evitare di porre in essere comportamenti che violino il divieto di cui agli articoli 10, e 17 del D.Lgs. 39/10.

All'Allegato (A) al presente documento Vi forniamo l'elenco aggiornato dei soci della RSM Italy A&A S.r.l.

8 Normativa antiriciclaggio e antiterrorismo

RSM Italy A&A S.r.l. è destinataria degli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007 ("Legge Antiriciclaggio"), e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Vi forniamo in allegato apposita informativa in merito agli adempimenti a fini antiriciclaggio stabiliti a nostro carico dal D.Lgs. 231/2007, e successive modifiche ed integrazioni, e relativi regolamenti di attuazione.

Vi invitiamo a prenderne visione e, al momento in cui viene conferito l'incarico, a restituirci debitamente compilata e firmata l'annessa scheda di raccolta dei dati anagrafici, necessaria ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di identificazione del cliente secondo quanto stabilito dalle norme antiriciclaggio.

La normativa vieta l'instaurazione del rapporto professionale quando non si sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e prevede sanzioni penali per l'omessa o tardiva identificazione.

L'accettazione della presente proposta costituisce per Voi impegno alla massima collaborazione. In caso di mancata o non tempestiva consegna delle informazioni e dei documenti necessari per effettuare le verifiche previste, non potremo dar corso all'incarico.

Per chiarezza ricordiamo inoltre con riferimento all'obbligo, di segnalazione delle eventuali operazioni sospette, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, da parte di RSM Italy A&A S.r.l. con la massima tempestività e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

9 Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di RSM Italy A&A S.r.l. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto indicato nell'informativa sulla riservatezza dei dati.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di risk management del network internazionale di RSM Italy A&A S.r.l. Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

10 Comunicazioni elettroniche

In considerazione del fatto che durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta saranno utilizzate comunicazioni elettroniche, si precisa che la trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l'assenza di errori e che tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, tardive od incomplete, od essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.

L'invio da parte nostra in formato elettronico di qualsiasi documento destinato ad avere validità legale potrà avvenire solo a titolo di anticipazione del documento firmato in originale dal socio responsabile dell'incarico, che Vi sarà successivamente trasmesso e che rappresenterà il documento su cui fare affidamento.

11 Risoluzione

La revoca, la risoluzione del contratto e le dimissioni dall'incarico sono regolate dall'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 e dalle ulteriori disposizioni del Codice Civile. Qualora il nostro incarico/lavoro dovesse interrompersi anticipatamente per qualsivoglia ragione o causa, la Società sarà in ogni caso tenuta a corrispondere a RSM Italy A&A S.r.l. i corrispettivi individuati nella sezione "Personale impiegato, tempi, corrispettivi ed altre spese accessorie della revisione" maturati sino a tale momento, i rimborsi spese, la rivalutazione e l'IVA.

12 Legislazione applicabile e foro competente

In considerazione del fatto che durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente lettera, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente Lettera di Incarico o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. Il Foro di Milano avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa Lettera di Incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

13 Eventuali modifiche della proposta

Ogni modificazione delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede la forma scritta a pena di nullità.

14 Allegati

Gli Allegati formano parte integrante della presente proposta.



Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.



Vorrete quindi cortesemente provvedere a comunicarci la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale, sulla base della deliberazione al riguardo da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Vostra Società, sentito il parere motivato dell'organo di controllo in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, restituendoci la presente proposta firmata e timbrata per accettazione.

Con i migliori saluti

RSM ITALY A&A S.R.L.

Giovanni Varriale

(Socio – Revisore Contabile)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Varriale'.

(Timbro e Firma per accettazione)



Allegati

Allegato (A): Elenco soci;

Allegato (B): Piano Generale di Revisione

Allegato (C): Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003.

Allegato (D): Documentazione Antiriciclaggio

ALLEGATO (A)

ELENCO DEI SOCI DELLA SOCIETA' RSM Italy A&A S.r.l.

SOCI	Codice fiscale	Amministratori
Giovanni Varriale	VRRGNN62P27G388X	Legale rappresentante
Paolo Franzini	FRNPLA62B11F952T	Amministratore Delegato
Giuseppe Carocchia	CRCGPP75C09Z112A	Consigliere
Rocco Abbondanza	BBNRCC66T06G642V	Consigliere
Antonio Moroni	MRNNTN62S08G388B	Consigliere
Matteo Bignotti	BGNMTT67H01B157D	Consigliere
Giorgio Azzellino	ZZLGRG66P11H501N	Consigliere

ALLEGATO (B)
Tabella degli incarichi di revisione conferiti dalla capogruppo quotata e dalle società controllate italiane ed estere

Società del gruppo	Informazioni sull'incarico (1)				Parametri utilizzati per lo status di revisore principale (2)				Termini dell'incarico di revisione (3)		
	Società di revisione	Durata incarico	Documento oggetto di incarico	Estensione del lavoro	Parametri	Ammontare dell'ultimo bil.esercizio	% su totale aggregato	Assunzione di responsabilità	Numero di ore previste	Corrispettivo richiesto	Casi di esclusione
Investimenti e Sviluppo S.p.A.	RSM Italy A&A S.r.l.	2012/2020	Bil.esercizio	Revisione completa	Totale attivo:	14.881	18,83%	SI	298	€ 22.000	
			Bil.consolidato		Totale ricavi:	220	0,73%				
			Bil.semestrale								
Finlease Lombardia S.p.A.	Nessuno	N/a	Bil.esercizio	Desk Review	Totale attivo:	Non Consolidata	0,00%	SI	24	€ 2.000	
					Totale ricavi:	Non Consolidata	0,00%				
Investimenti e sviluppo SGR S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa	Nessuno	N/a	Bil.esercizio	Desk Review	Totale attivo:	Non Consolidata	0,00%	SI	24	€ 2.000	
					Totale ricavi:	Non Consolidata	0,00%				
Industria Centenari e Zinelli S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo	Nessuno	N/a	Bil.esercizio	Desk Review	Totale attivo:	Non Consolidata	0,00%	SI	24	€ 2.000	
					Totale ricavi:	Non Consolidata	0,00%				
Carax S.r.l.	Nessuno	N/a	Bil.esercizio	Revisione limitata	Totale attivo:	3.771	4,77%	SI	80	€ 6.000	
					Totale ricavi:	-	0,00%				
Ares Investimenti S.r.l.	Nessuno	N/a	Bil.esercizio	Revisione limitata	Totale attivo:	1.656	2,10%	SI	60	€ 5.000	
					Totale ricavi:	-	0,00%				
Pixis 1 S.r.l.	Nessuno	N/a	Bil.esercizio	Revisione limitata	Totale attivo:	8	0,01%	SI	50	€ 3.000	
					Totale ricavi:	-	0,00%				
Moviemax Media Group S.p.A.	RSM Italy A&A S.r.l.	2012/2020	Bil.esercizio	Revisione completa (4)	Totale attivo:	42.550	53,84%	SI	943	€ 70.000	
			Bil.consolidato		Totale ricavi:	21.574	72,10%				
			Bil.semestrale								
Moviemax Italia S.r.l.	RSM Italy A&A S.r.l.	2012/2020	Bil.esercizio	Revisione completa (4) (5)	Totale attivo:	14.980	18,95%	SI	217	€ 16.000	
					Totale ricavi:	7.566	25,29%				
Mondo Entertainment GmbH	Nessuno	N/a	Bil.esercizio	Revisione limitata (4)	Totale attivo:	1.185	1,50%	SI	40	€ 2.500	
					Totale ricavi:	562	1,88%				
Moviemax Production S.r.l.	Nessuno	N/a	Bil.esercizio	Revisione limitata (4)	Totale attivo:	-	0,00%	SI	50	€ 3.500	
					Totale ricavi:	-	0,00%				
Totale complessivo del gruppo:					Totale attivo:	79.031	100,00%		Totale ore previste	Totale onorari	
					Totale ricavi:	29.922	100,00%				
Totale dei parametri riferiti al revisore principale:					Totale attivo:	72.411	91,62%		1.810	€ 134.000	
					Totale ricavi:	29.360	98,12%				

(1) La tabella deve essere compilata integralmente dalla società di revisione e deve contenere tutti i dati e le informazioni relative alla capogruppo quotata, nonché alle società controllate, italiane o estere, direttamente o indirettamente, sottoposte o meno agli obblighi di revisione ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 58/98.

(2) Per le società controllate di diritto estero gli importi devono essere sempre indicati in euro.

(3) Le informazioni relative al numero di ore previste ed ai corrispettivi richiesti devono essere fornite, oltre che per la capogruppo quotata, per le società controllate che abbiano affidato o intendano affidare l'incarico alla stessa società di revisione che redige la proposta, nonché per le società di revisione di diritto estero corrispondenti del revisore italiano. Per le società controllate che abbiano conferito o intendano conferire l'incarico ad altra società di revisione, nella colonna "casi di esclusione" dovrà essere inserita l'indicazione "altro revisore".

(4) Per il gruppo "Moviemax Media Group" si appronterà una ulteriore proposta

(5) Per la società "Moviemax Italia" si appronterà una ulteriore proposta

ALLEGATO (C)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e della legge anticicliaggio

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") RSM Italy A&A S.r.l., con sede a Milano, via Carlo Torre 23, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati del cliente.

I dati in nostro possesso sono stati raccolti direttamente presso il Cliente e sono trattati nell'ambito della normale attività di RSM Italy A&A S.r.l. e secondo le seguenti modalità:

- finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con il Cliente, quali, ad esempio, l'acquisizione di informazioni preliminari al conferimento dell'incarico, l'esecuzione, di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dall'incarico conferito;
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
- finalità connesse alla documentazione di referenze dei servizi resi ai clienti.

In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate finalità.

Giova peraltro rilevare che il Cliente avrà l'obbligo di provvedere ad informare gli interessati e ad ottenere, ove dovuto, i consensi necessari per il trattamento da parte di RSM Italy A&A S.r.l. dei dati personali, restando inteso che la richiesta a RSM Italy A&A S.r.l. di esecuzione di un incarico assurgerà a presunzione dell'avvenuto adempimento, da parte del Cliente, della correlata attività di informativa e dell'ottenuto consenso (ove dovuto) da parte degli interessati a favore di RSM Italy A&A S.r.l..

I dati personali del Cliente verranno a conoscenza del personale incaricato di assisterVi nell'esecuzione del presente incarico, nonché del relativo personale di supporto.

Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice, conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti.

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Essi pertanto verranno utilizzati limitatamente e solo in ragione dell'incarico conferitoci. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere divulgati esclusivamente a:

- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le società aderenti al network internazionale RSM Italy A&A S.r.l., nonché eventuali collaboratori

esterni, coinvolti nello svolgimento dell'incarico e nelle nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al network internazionale RSM Italy A&A S.r.l. sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni;

- autorità di vigilanza, italiane o estere;
- autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge;
- altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

RSM Italy A&A S.r.l. è destinataria degli obblighi previsti dalla Legge 197/1991 ("Legge Antiriciclaggio") ai sensi del D.Lgs. 56/2004 e dei successivi provvedimenti di attuazione.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a.** l'identificazione di tutti i clienti e la conservazione e registrazione delle informazioni relative;
- b.** la segnalazione delle operazioni sospette di cui all'art. 3 della Legge Antiriciclaggio;
- c.** l'obbligo di riferire le infrazioni di cui all'art. 1 della Legge Antiriciclaggio.

Al fine di assolvere all'obbligo di identificazione, RSM Italy A&A S.r.l. è chiamata dalle disposizioni applicabili ad effettuare, al momento del conferimento dell'incarico, con riferimento a ciascun cliente, le seguenti attività:

- verificare l'identità personale, mediante riscontro in un valido documento d'identità (ad esempio carta d'identità o passaporto), della persona fisica conferente l'incarico (ovvero, in mancanza, del legale rappresentante), in presenza della stessa;
- acquisire i dati identificativi della predetta persona fisica tramite il suddetto documento di identificazione, nonché della persona giuridica cliente;
- verificare i poteri di rappresentanza della persona fisica identificata, mediante riscontro in documenti ufficiali consegnati dal cliente (ad esempio visura camerale o atto pubblico), da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

L'omessa o tardiva identificazione comporta l'applicazione di sanzioni penali.

Pertanto, resta inteso che, in caso di mancata o non tempestiva consegna dei documenti necessari per effettuare le predette verifiche, non potremo dar corso all'incarico.



Per chiarezza, ricordiamo inoltre, con riferimento all'obbligo di cui al punto b. precedente, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di RSM Italy A&A S.r.l. e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

Consenso ai sensi del Codice Privacy

Il cliente dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla documentazione di referenze.

Firmato:

Data:



ALLEGATO (D)

RSM Italy A & A S.r.l.
Revisione ed organizzazione contabile
Via Carlo Torre 23 - 20143 Milano
T +39 02 46518240
F +39 02 46511938

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A.

RSM Italy Audit & Assurance S.r.l. is a member of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and advisory firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction. RSM International is a member of the IFAC Forum of Firms.

Società a Responsabilità Limitata
Capitale Sociale Euro 100.000,00 L.v.
C.F. e P.IVA 04387290150
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili
e all'Albo Consob con delibera n.18025
del 14.12.2011

Sede legale: Via Carlo Torre n. 23 20143 Milano
Altri uffici: Agrigento, Brescia, Empoli, Padova,
Roma, Torino
Registro Imprese di Milano 186339
REA 1009459

2. Prevalente attività svolta dal cliente:

Nel caso in cui il Cliente sia **persona fisica**:

- lavoratore autonomo
 imprenditore
 altro (*specificare*)

Nel caso in cui il Cliente sia un **Ente o una società**: (*specificare*)

3. Zona geografica di svolgimento dell'attività:

Nazione:
Regione:
Provincia:
Comune:

4. Informazioni su scopo del rapporto:

- Adempimento obblighi di legge
 Miglioramento sistema di controllo interno
 Richiesto da soci / azionisti di minoranza
 Richiesto da soggetti terzi
 Altro (*specificare*)

5. Titolare Effettivo

Nel caso di cliente persona giuridica diverso da Uffici della Pubblica Amministrazione, completare con le generalità dei soci/azionisti che detengono quote/azioni di capitale superiori al 25%

Cognome e nome:
Codice fiscale:
Luogo e data di nascita:
Residenza anagrafica:
estremi del documento di identificazione: Tipo: Numero:
Rilasciato da:
Data di rilascio:

Cognome e nome:
Codice fiscale:
Luogo e data di nascita:
Residenza anagrafica:
estremi del documento di identificazione: Tipo: Numero:
Rilasciato da:
Data di rilascio:

Cognome e nome:
Codice fiscale:
Luogo e data di nascita:
Residenza anagrafica:
estremi del documento di identificazione: Tipo: Numero:
Rilasciato da:
Data di rilascio:

Cognome e nome:
Codice fiscale:
Luogo e data di nascita:
Residenza anagrafica:
estremi del documento di identificazione: Tipo: Numero:
Rilasciato da:
Data di rilascio:

6. Dichiarazione

Dichiaro di: **essere** **non essere**
persona politicamente esposta *(solo nel caso di Cliente persona fisica);*
che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta
provengono da:

7. Documentazione fornita dal cliente in relazione alle informazioni dichiarate:

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 sopra citato, confermo le informazioni e i dati sopra dichiarati e mi impegno a comunicare senza ritardo alla RSM Italy A&A Srl ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

(data)

(firma/e)

Ad integrazione dell'informativa resa ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), RSM Italy A&A Srl in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati e delle informazioni da Lei forniti, informa che i dati in possesso della stessa RSM Italy A&A Srl sono trattati nell'ambito della propria attività tipica, in adempimento di obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazione di informazioni dell'interessato, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di identificare eventuali "titolari effettivi", i dati da Lei forniti potranno essere integrati, all'occorrenza, facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. La informiamo che il descritto trattamento dei dati personali non necessita del Suo consenso in quanto necessario ad ottemperare ad un obbligo di legge.

Riferimenti normativi. Decreto legislativo n. 231/2007

Obblighi del cliente

Art. 21 - clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la loro responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Art. 55, comma 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

Art. 55, comma 3 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Nozione di titolare effettivo

Art. 1, comma 2, lett. u - Nel presente decreto legislativo si intendono per(*omissis*):

u) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

ALLEGATO TECNICO

Art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Nozione di persona politicamente esposta

Art. 1 "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri stati comunitari o di Stati

extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

ALLEGATO TECNICO

Art. 1 - Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Parere del Collegio Sindacale della Società Investimenti e Sviluppo S.p.A.

ai sensi dell'art.13, comma 3, del D.lgs. 39/2010

*** * ***

Signori Azionisti,

le vicende che hanno interessato la Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (d'ora in avanti anche la "società") ed il Gruppo nell'ultimo periodo hanno evidenziato la necessità di interrompere anticipatamente gli incarichi di revisione legale.

In particolare, già prima dell'avvio della controversia tra la società Ria Grant Thornton S.p.A. (d'ora in avanti anche la "RIA") e la società SINTESI era stata evidenziata la necessità, conseguente all'acquisizione della partecipazione in Moviemax, di procedere alla nomina di un revisore di gruppo diverso da PWC (già revocata nel 2011 per giusta causa) e da RIA che si è dichiarata indisponibile con la lettera del 10 agosto 2012. Inoltre, proprio con altra lettera del 10 agosto 2012, la Società RIA ha rilevato che, stante l'atto di citazione notificato da parte di Sintesi S.p.A. *"qualificabile come minaccia significativa all'indipendenza del revisore"*, non sussistono *"alternative all'interruzione anticipata dell'incarico di revisione relativo a Sintesi e alle società del suo Gruppo"*.

La controversia in essere tra SINTESI e RIA, a parere di codesto organo di controllo, non dovrebbe avere le caratteristiche di rilevanza tali da compromettere l'indipendenza del revisore stante l'importo esiguo delle extra fee richieste e contestate (circa 55 mila euro) tuttavia, il tenore delle affermazioni contenute nell'atto di citazione consentono di comprendere come la RIA e segnatamente il partner incaricato si sentano lesi nella loro dignità professionale a tal punto da ritenere esaurito il rapporto fiduciario con la società e venuta meno la propria indipendenza.

In conseguenza di ciò, e preso atto della volontà di RIA di recedere dal proprio incarico (manifestata come detto anche con lettera del 10 agosto), questo collegio, di concerto con i collegi sindacali delle società SINTESI e MOVIEMAX, si è immediatamente attivato per la ricerca di una nuova società di revisione che assumesse, tra l'altro, il ruolo di revisore di gruppo.

Ciò premesso, il Collegio, rilevato che (i) a seguito dell'acquisizione del controllo di fatto Moviemax Media Group S.p.A., alla luce di quanto previsto dal Principio di Revisione n. 600, la Ria risulta privata della posizione di revisore principale del Gruppo (ii) in conseguenza del noto atto di citazione notificato dalla Sintesi S.p.A. sarebbe venuta meno l'indipendenza del revisore.

Rilevata, pertanto, una giusta causa di revoca come, peraltro, confermato dalla bozza di regolamento attuativo pubblicata dal MEF che riporta le seguenti fattispecie tra le giuste cause di revoca:

“b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;”

e comunque

“c) i cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;”

nonché

“e) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;”

nelle more dell’emanazione del suddetto regolamento attuativo, ritiene che l’interruzione anticipata dell’incarico di revisione conferito alla Ria Grant Thornton S.p.A. debba avvenire mediante revoca per giusta causa, ricorrendone – a parere di codesto organo di controllo – i relativi presupposti.

esprime parere favorevole sulla giusta causa di revoca del revisore legale Ria Grant Thornton S.p.A. rammentando alla società i seguenti adempimenti:

- invio al MEF dell’informativa ex art. 13, comma 7, del Decreto 39/2010;
- invio della dichiarazione di **Ria Grant Thornton S.p.A.**, indirizzata alla società e per conoscenza alla CONSOB ed al Collegio sindacale, di non avere ragioni contrarie alla revoca;
- invio al MEF, da parte della **Ria Grant Thornton S.p.A.**, dell’informativa ex art. 13, comma 7, del Decreto 39/2010.

* * *

Milano, li 19/10/2012

I SINDACI

Luciano Leonello Goddi

Giacomo Bianchi

Giorgio De Simone

